



Daniele Arru

(professore associato nell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata,
Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società)

Le decretali di Giovanni XXII nelle *Extravagantes Communes* *

*The decretals of John XXII in the Extravagantes Communes **

ABSTRACT: Il presente studio si propone di approfondire la conoscenza delle decretali emanate da papa Giovanni XXII (1316-1334) confluite nella collezione denominata *Extravagantes Communes*, parte integrante del *Corpus iuris canonici*. In particolare, intende inquadrare in modo più ampio e organico l'opera legislativa del pontefice avignonese, a settecento anni esatti dalla formazione della collezione denominata *Extravagantes Iohannis XXII*, nella quale - a fronte della vastità di quell'opera - è raccolto un numero relativamente modesto di atti normativi da lui emanati. Lo studio sistematico delle decretali richiede un previo inquadramento della raccolta denominata *Extravagantes Communes*. Si fa perciò richiamo ai suoi precedenti storici e alle vicende attraverso cui la collezione si forma. Vengono pure effettuati i necessari riferimenti alla figura e all'opera di Jean Chappuis, artefice della raccolta. Si passa poi allo studio analitico delle decretali di Giovanni XXII riunite in questa collezione, raggruppandole in ragione delle materie trattate e cercando di individuarne i contenuti specifici e le motivazioni su cui si fondano, in vista di una riagggregazione dei dati acquisiti, anche in rapporto alle decretali raccolte nelle *Extravagantes Iohannis XXII*. L'insieme delle acquisizioni fatte consente infine di trarre delle conclusioni di ordine sistematico sull'intera materia trattata.

ABSTRACT: This study aims to deepen our understanding of the decretals issued by Pope John XXII (1316-1334), which have been included in the collection known as *Extravagantes Communes*, an integral part of the *Corpus iuris canonici*. It seeks to provide a broader and more organic framework for the legislative work of the Avignon pontiff, exactly seven hundred years after the formation of the collection known as *Extravagantes Iohannis XXII*, which - compared to the vastness of that work - contains a relatively modest number of his legislative acts. A systematic study of the decretals requires a prior analysis of the collection known as *Extravagantes Communes*. Therefore, reference is made to its historical antecedents and the events through which the collection was formed. Necessary references are also made to the figure and work of Jean

* Contributo sottoposto a valutazione dei pari – Peer-reviewed paper



Chappuis, the creator of the collection. We then move on to an analytical study of the decretals of John XXII gathered in this collection, grouping them according to the subjects covered and attempting to identify their specific contents and the motivations on which they are based, with a view to reaggregating the acquired data, also in relation to the decretals collected in *Extravagantes Iohannis XXII*. The overall findings made finally allow as to draw systematic conclusions on the entire subject matter covered.

PAROLE-CHIAVE: [decretali; extravagantes; collezioni canoniche; corpus iuris canonici]

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Alle origini delle *Extravagantes Communes*. - 3. Caratteri e contenuti della collezione. - 4. Le decretali di Giovanni XXII. - 5. Esame delle decretali. - 6. Considerazioni conclusive.

1 - Premessa

La ricorrenza del settimo centenario della collezione di decretali nota col nome di *Extravagantes Iohannis XXII*, formata nel 1325 e confluita ai primi del Cinquecento nel *Corpus iuris canonici*, oltre a favorire un ritorno di attenzione verso tale collezione, rimasta formalmente in vigore nell'ordinamento canonico fino al 1918, in certo senso impone di estenderla anche alle decretali di Giovanni XXII che, non confluite in essa, furono tuttavia raccolte nell'altra collezione di estravaganti riunita nel *Corpus*, ossia nelle *Extravagantes Communes*.

La conoscenza di queste decretali consente di offrire un quadro più ampio e completo dell'opera legislativa di Giovanni XXII e, nello stesso tempo, di comprendere più pienamente il significato e il valore delle stesse *Extravagantes Iohannis XXII*.

L'alto numero di decretali di Giovanni XXII rifluite nelle *Extravagantes Communes* permette inoltre di avere un'idea più precisa dei caratteri e dei contenuti anche di questa seconda collezione canonica, nella quale sono raccolte decretali e altri atti che coprono un lungo periodo storico (1295-1483).

L'opera legislativa di papa Giovanni XXII, com'è noto, si presenta vasta e articolata, sviluppandosi uniformemente per tutto il corso del suo lungo pontificato (1316-1334).



Di Giovanni XXII, il cui nome secolare è Jacques Duèse (1244-1334), originario di Cahors, in Occitania¹, si suole comunemente rimarcare la solida ed estesa competenza nel campo del diritto².

In effetti, la sua formazione fu principalmente giuridica, acquisita successivamente a Cahors, Montpellier, Orléans, dove conseguì il titolo di dottore “in utroque iure”; studiò, forse, anche teologia a Parigi, ma senza giungere alla licenza. Fu docente autorevole di diritto civile e la sua attività di insegnamento a Tolosa è attestata con certezza³.

Di tale formazione egli poté avvalersi ampiamente nello svolgimento della sua carriera ecclesiastica nonché nella vasta e impegnativa attività di consigliere che assolse dapprima alla corte del re di Napoli Carlo II d’Angiò e, più tardi, presso la corte papale di Clemente V, nei primissimi anni dello stabilimento della Santa Sede in terra di Francia.

Già vescovo di Avignone (1310-1312), eletto papa il 7 agosto 1316, Giovanni XXII decise fin da subito di stabilire nella città provenzale, dove già risiedeva la Corte pontificia, anche la Sede papale⁴.

¹ A parte gli interessanti riferimenti contenuti in **G. B. PICOTTI**, *Giovanni XXII papa*, in *Enciclopedia Italiana*, vol. XVII, Istituto per l’Enciclopedia Italiana, Roma, 1933, pp.255-256, per un ampio e aggiornato inquadramento biografico cfr. **C. TROTTMANN**, *Giovanni XXII*, in *Enciclopedia dei Papi*, vol. II, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2000, pp. 512-522. Pressoché identico **ID.**, *Giovanni XXII papa*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 55, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2001, pp. 611-621. Ivi, ampie referenze bibliografiche. Nelle citazioni che seguono, si farà sempre riferimento alla prima delle due voci. Su molteplici aspetti della vicenda storica di questo pontefice, cfr. **CENTRO ITALIANO DI STUDI SUL BASSO MEDIOEVO** -Accademia Tudertina, *Giovanni XXII. Cultura e politica di un papa avignone*, Atti del LVI Convegno storico internazionale, Todi, 13-15 ottobre 2019, CISAM, Spoleto, 2020. Ivi, in rapporto alle molteplici tematiche affrontate, si riscontrano ampi riferimenti bibliografici aggiornati.

² Al riguardo, è stato recentemente affermato: “La statura del giurista Giovanni XXII può essere misurata in tre ambiti: legislativo (la produzione normativa e la raccolta delle sue Extravagantes), giurisdizionale (il suo contributo alla regolamentazione del massimo tribunale della Chiesa cristiana) e dottrinale (il suo intervento nella controversia sulla povertà minoritica)”. Così **F. TREGGIARI**, *Giovanni XXII e il diritto*, in **CENTRO ITALIANO DI STUDI SUL BASSO MEDIOEVO** -Accademia Tudertina, *Giovanni XXII. Cultura e politica di un papa avignone*, cit., (pp. 63-104), p. 64.

³ **C. TROTTMANN**, *Giovanni XXII*, cit., p. 512, cui *adde* **F. TREGGIARI**, *Giovanni XXII e il diritto*, cit., p. 65, dove si ricorda che, secondo alcuni, insegnò forse anche a Orléans e che, a Tolosa, oltre al diritto civile, insegnò pure il diritto canonico.

⁴ Va ricordato che il suo predecessore, Clemente V, dopo aver risieduto per quattro anni a Poitiers, aveva poi trasferito la Corte papale ad Avignone, città appartenente ai D’Angiò re di Napoli, preferendo tuttavia stabilire la residenza propria e quella della



Può dirsi, in certo senso, che egli è il vero fondatore del “Papato avignonese”⁵, tenuto conto, oltretutto, che nel corso del suo pontificato egli costituisce dal nulla una struttura organizzativa del governo centrale della Chiesa efficiente e funzionale, destinata a durare (se si considerano anche le vicende del Grande Scisma d’Occidente) per un intero secolo⁶.

È nel quadro di questo ampio disegno ordinatore - fra l’altro - che si colloca l’istituzione del Tribunale della Rota Romana, destinato ad assumere per molti secoli, fino al presente, il ruolo di massimo organo giudiziario della Chiesa romana (Costituzione apostolica *Ratio iuris*, 16 dicembre 1331)⁷.

La produzione normativa di Giovanni XXII risente, evidentemente, di questa nuova e inedita dislocazione territoriale della Santa Sede: essa getta le fondamenta giuridico-istituzionali del Papato “avignonese”, una realtà politico-religiosa completamente nuova, il cui futuro svolgimento storico appare, in quel tornante storico, del tutto imprevedibile.

Curia a Carpentras (in italiano: Carpentorate o Carpentrasso), nel Contado Venassino, feudo papale. La signoria feudale offriva al papa una maggiore garanzia d’indipendenza nell’esercizio del suo ufficio. Più tardi, Clemente VI avrebbe acquistato Avignone dalla regina Giovanna I di Napoli per ottantamila fiorini (12 giugno 1348).

⁵ Dopo essere stato vescovo di Avignone fra il 1310 e il 1312, poco tempo dopo l’elezione a pontefice Giovanni XXII riassunse tale ufficio, in seguito alla morte immatura del vescovo Jacques de Via (13 giugno 1317), suo nipote. Va notato che, in questo modo, il papa si assicurava la piena giurisdizione spirituale su Avignone, in assenza di una giurisdizione temporale, quale deteneva nel Contado Venassino. Oltre a Giovanni XXII, anche i suoi successori Clemente VI, Innocenzo VI e Urbano V furono vescovi di Avignone; l’effettivo governo della sede era assicurato da vicari generali che l’amministravano in nome dei pontefici. Solo nel 1475 - dopo, perciò, l’epoca della residenza papale - la sede di Avignone viene elevata ad Arcidiocesi metropolitana.

⁶ Per una recente rivisitazione complessiva, cfr. **A. PARAVICINI BAGLIANI**, *Giovanni XXII e il papato avignonese*, in **CENTRO ITALIANO DI STUDI SUL BASSO MEDIOEVO** - Accademia Tudertina, *Giovanni XXII. Cultura e politica di un papa avignonese*, cit., pp. 1-17, con ampi riferimenti ai più recenti sviluppi storiografici.

⁷ In proposito, per un inquadramento storico-giuridico, cfr. **N. DEL RE**, *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, quarta edizione aggiornata ed accresciuta, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1998, pp. 226-242; **C. LEFEBVRE**, *Rote Romaine (Tribunal de la Sainte)*, in *Dictionnaire de droit canonique*, vol. VII, Letouzey et Ané, Paris, 1965, c. 742 ss.; **P. MONETA**, *Rota Romana (tribunale della)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLI, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 137-151 (specie pp. 137-140 per le notizie storiche). Sulla fase di avvio e sulla prima produzione giurisprudenziale, cfr. **A. SANTANGELO CORDANI**, *La giurisprudenza della Rota romana nel secolo XIV*, Giuffrè, Milano, 2001.



Ciò non toglie, tuttavia, che l'opera legislativa del pontefice occitano si svolga a tutto campo, interessando i settori più diversi, nel solco della tradizione consolidata dello *ius pontificium* e nello stesso tempo si tenga aperta, ove richiesto dai tempi, a prospettive e indirizzi nuovi.

Detta opera, come è noto, ha inizio, fin dall'esordio del pontificato giovanneo, con la nuova promulgazione, mediante la bolla *Quoniam nulla* (25 ottobre 1317)⁸, delle *Costituzioni Clementine*⁹, cui vengono apportate alcune variazioni¹⁰.

Giovanni XXII, da parte sua, avvia sin dall'inizio un'intensa attività di produzione normativa, la cui importanza si ricollega non solo al numero, invero considerevole, delle decretali e degli altri atti normativi emanati, ma altresì ai contenuti di essi che spaziano dalla materia organizzativa e disciplinare dell'apparato ecclesiastico a quella dogmatica e teologica, fino a quella politica, che si estende dalle questioni relative al governo del Patrimonio di San Pietro fino ai rapporti con l'Impero e con le molteplici compagini politico-territoriali di quel tempo.

Da questo punto di vista, Giovanni XXII si pone a pieno titolo nel solco dei grandi pontefici legislatori del sec. XIII. L'opera di raccolta organica delle sue decretali e costituzioni, forse tentata, non giunge a compimento: fra le ragioni possibili vi sono quelle che rimandano al contesto storico-politico-religioso assai complesso che la Chiesa vive, con riflessi tangibili anche al proprio interno.

⁸ Cfr. **W. M. PLOCHL**, *Storia del diritto canonico*, II, *Il diritto canonico nella civiltà occidentale 1055-1517*, traduzione a cura di P. GIANI, Massimo, Milano, 1963, p. 462 s.; **L. MUSSELLI**, *Storia del diritto canonico. Introduzione alla storia del diritto e delle istituzioni ecclesiali*, seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2007, p. 52.

⁹ La raccolta comprendeva decretali del suo predecessore Clemente V (1305-1314), emesse quasi interamente in occasione del Concilio di Vienne (1311-1312). Ufficialmente promulgate da quel pontefice in un concistoro tenuto a Monteaux, vicino a Carpentras, il 21 marzo 1314, ne fu disposto l'invio alle Università di Orléans e di Parigi. La morte di Clemente V, sopraggiunta di lì a poco (20 aprile 1314), diede luogo a qualche dubbio sul valore giuridico della compilazione (il pontefice era morto entro il termine del mese dalla promulgazione). Sul punto, cfr. **W. M. PLOCHL**, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 462.

¹⁰ **W. M. PLOCHL**, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 462, afferma che Giovanni XXII "fece approntare una nuova revisione della raccolta clementina", mentre **J. GAUDEMET**, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 1998, p. 456 s., riporta che durante "la preparazione dell'edizione sono state apportate ai canoni del Concilio di Vienne importanti modifiche, spesso di difficile valutazione".



Il gran numero di decretali e atti normativi emanati da Giovanni XXII sono destinati a confluire in due raccolte, unite più tardi al *Corpus iuris canonici* sotto il nome di *Extravagantes Iohannis XXII* e di *Extravagantes Communes*.

Quanto alle *Extravagantes Iohannis XXII*, la cui composizione fu completata giusto settecento anni orsono, abbiamo cercato in altra sede di ricostruirne le vicende formative e i contenuti specifici¹¹.

Molti aspetti, di tale collezione, rimangono ancora da comprendere pienamente, sia sul piano delle forme esteriori e della natura giuridica, sia su quello dei contenuti: il numero delle decretali raccolte (20 in tutto) appare limitato, rispetto alla vastità dell'opera legislativa di Giovanni XXII; non solo: alcune delle più importanti fra esse non vi risultano incluse.

A fronte di questo, notiamo che un cospicuo numero di decretali dello stesso pontefice è raccolto in un'altra collezione canonica, le *Extravagantes Communes*, che rivela anch'essa, peraltro, importanti lacune. Un numero significativo di atti del pontefice occitano rimane, perciò, al di fuori di ogni raccolta.

La migliore conoscenza dell'opera legislativa di Giovanni XXII passa attraverso lo studio delle decretali raccolte nelle *Extravagantes Communes*: esso ci fornisce un quadro molto più ampio di quello datoci dalle *Extravagantes Iohannis XXII*, offrendo anche elementi aggiuntivi di valutazione rispetto a quest'ultima collezione e ponendo il problema delle decretali non raccolte.

La considerazione da cui occorre prender le mosse è che - come si dirà meglio più avanti - circa la metà delle decretali contenute nelle *Extravagantes Communes* appartiene a Giovanni XXII: anche questa collezione, perciò, come quella denominata *Extravagantes Iohannis XXII*, riflette ampiamente l'opera legislativa del pontefice avignonese¹².

Ciò pone la necessità di offrire, preliminarmente, un inquadramento generale delle *Extravagantes Communes*: che cosa sono realmente, come risultano formate, qual è il materiale raccolto. Alla luce

¹¹ D. ARRU, *Extravagantes Iohannes XXII. Note ricostruttive nel settimo centenario*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica, 2025, n. 11, pp. 1-60. Per lo studio della collezione, l'edizione critica moderna è riscontrabile in *Extravagantes Iohannis XXII*, Monumenta Iuris Canonici, Series B: Corpus collectionum, vol. 6, edidit Jacqueline Tarrant, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 1983, pp. 292.

¹² Sul dato numerico preciso dovremo tornare più avanti, dopo aver dato, al riguardo alcune indicazioni essenziali.



di queste conoscenze di ordine generale, ci si potrà meglio soffermare sulle decretali di Giovanni XXII riunite in questa collezione.

2 - Alle origini delle *Extravagantes Communes*

Negli ultimi anni del Quattrocento, a Parigi, veniva commissionata a due esperti, Jean Chappuis e Vidal de Thèbes, un'edizione completa delle principali fonti canoniche, da parte di due stampatori operanti nella capitale francese, Ulrich Gering e Berthold Rembolt¹³.

Lo Chappuis era responsabile dell'edizione del *Decretum*, del *Sextus*, delle *Clementinae*, mentre il de Thèbes si sarebbe occupato delle *Decretales Gregorii IX*¹⁴.

Accanto a queste importanti opere e raccolte, esisteva un complesso di decretali e di altri atti normativi che non erano mai stati riuniti in una collezione ufficiale da parte dell'autorità ecclesiastica. Si trattava, cioè, secondo l'usuale denominazione, di fonti normative *extravagantes*.

Della loro raccolta e sistemazione si sarebbe occupato Jean Chappuis, dato che alcune di esse erano poste in appendice alle Clementine, della cui edizione egli era responsabile.

In particolare, si trovavano fuori di ogni compilazione: le decretali e costituzioni che Bonifacio VIII aveva pubblicato prima del Sesto (1298) e che non erano contenute in quella collezione né formalmente riservate da essa; le decretali e costituzioni emesse dallo stesso posteriormente al Sesto e fino alla sua morte, ossia dal 1298 al 1303; quelle di Benedetto XI (22 ottobre 1303-7 luglio 1304); un certo numero di quelle che Clemente V aveva promulgato al di fuori del Concilio di Vienne; quelle che Giovanni XXII aveva emesso fra l'inizio del suo pontificato (1316) e la promulgazione delle Clementine (1317). Tutti gli

¹³ In proposito, cfr. J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 123; cfr. anche R. NAZ, *Chappuis (Jean)*, in *Dictionnaire de droit canonique*, t. III, Letouzey et Ané, Paris, 1942, cc. 610-611; P.G. CARON, *Chappuis Jean*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. III, UTET, Torino, 1957, pp. 163-164; F. ROUMY, *Chappuis, Jean*, in *Dictionnaire historique des juristes français*, édd. P. ARABEYRE, J-L. HALPÉRIN, J. KRYNEN, PUF, Paris, 2007, pp. 180-181.

¹⁴ Cfr. A. M. STICKLER, *Historia iuris canonici latini. Institutiones academicae*, I, *Historia fontium*, apud Custodiam Librariam Pontif. Athenaei Salesiani, 1950, p. 270. Conforme J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 123.



atti pontifici non contenuti nelle Clementine conservavano il loro valore legale, poiché questa collezione non le abrogava¹⁵.

A questi documenti ufficiali già pubblicati al momento della promulgazione delle Clementine, se ne aggiunsero altri di Giovanni XXII, ossia le costituzioni *Suscepti regiminis*, *Sedes apostolica* ed *Execrabilis*, tutte del 1317. Queste furono glossate da Guglielmo di Monte Lauduno, professore di diritto canonico a Tolosa, e poi da Zenzelino dei Cassani, professore di diritto canonico a Montpellier, unitamente ad altre diciassette costituzioni dello stesso papa. Queste venti costituzioni con la glossa di Zenzelino dei Cassani si trovavano in un certo numero di manoscritti¹⁶.

I successori di Giovanni XXII, Benedetto XII (1334-1342), Clemente VI (1342-1352), Innocenzo VI (1352-1362) e altri pubblicarono a loro volta delle decretali. Questi documenti ufficiali erano citati e utilizzati all'occorrenza; figuravano nei manoscritti e nelle edizioni incunabole, riprodotti al seguito del Sesto e delle Clementine. Si avvertiva, tuttavia, la mancanza di una loro collezione autonoma¹⁷.

Occorre attendere l'anno 1500 per vedere pubblicate, a Parigi, due compilazioni, curate entrambe da Jean Chappuis: le *Extravagantes Iohannis XXII* e le *Extravagantes Communes*¹⁸.

Nel 1501, lo stesso Chappuis, riunendo vari testi in gran parte già stampati separatamente, pubblicava la prima edizione completa e unitaria delle fonti canoniche, cui dava il nome di *Corpus iuris canonici*; ad essa sarebbe seguita una seconda edizione, nel 1503¹⁹.

Si trattava, in ogni caso, di una collezione privata, articolata in sei parti: oltre al *Decretum Magistri Gratiani*, alle *Decretales Gregorii IX*, al *Liber Sextus* e alle *Clementinae*, figuravano due raccolte di decretali estravaganti: le *Extravagantes Iohannis XXII* e le *Extravagantes Communes*, ricordate dianzi. La prima di esse era, in realtà, una collezione privata preesistente, "un indiscusso prodotto del Medioevo"²⁰; la seconda era perciò la sola collezione veramente nuova rifluita nel *Corpus iuris canonici*.

¹⁵ Così J. TORQUEBIAU, G. MOLLAT, *Corpus Juris Canonici*, in *Dictionnaire de droit canonique*, t. IV, Letouzey et Ané, Paris, 1949, c. 640.

¹⁶ Così J. TORQUEBIAU, G. MOLLAT, *Corpus Juris Canonici*, cit., cc. 640-641.

¹⁷ Così J. TORQUEBIAU, G. MOLLAT, *Corpus Juris Canonici*, cit., c. 641.

¹⁸ Così J. TORQUEBIAU, G. MOLLAT, *Corpus Juris Canonici*, cit., loc. cit.

¹⁹ Così J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 20.

²⁰ Così J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 21.



Le *Extravagantes Communes* nella prima edizione (1500) raccoglievano 70 decretali mentre il loro numero saliva a 74 nella seconda definitiva edizione (1503)²¹.

Esse erano datate dal 1295 al 1483: la più antica decretale datata è *Piae sollicitudinis*, di Bonifacio VIII, del 5 maggio 1295. L'anno 1295 va perciò fissato come *terminus a quo* dei contenuti delle *Extravagantes Communes*²².

In passato - a causa dell'errata attribuzione di alcune decretali a Urbano IV (1261-1264) anziché a Urbano V (1362-1370) e a Martino IV (1281-1285) anziché a Martino V (1417-1431) - si computava il *terminus a quo* delle *Extravagantes Communes* dal 1261, laddove esso andava correttamente differito di almeno trent'anni²³.

Le fonti cui Jean Chappuis avrebbe attinto per raccogliere le *Extravagantes Communes* non sono state ancora identificate. Egli può aver combinato due o più collezioni esistenti, o può aver fatto la sua selezione ecletticamente, traendole da molte fonti differenti²⁴. Va pure ricordato che alcune di queste *extravagantes* non erano mai state precedentemente edite²⁵.

Si osserva che, di solito, le decretali "extravagantes" emanate fra Bonifacio VIII e Sisto IV circolano in connessione col *Sextus* e con le *Clementinae*, ossia con le ultime collezioni ufficiali autentiche, promulgate dall'autorità papale²⁶.

²¹ Sul punto, per tutti, cfr. J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 20. In una successiva occasione, la stessa Autrice ha chiarito che il numero di 74 si ottiene inserendo nel computo anche la decretale *Pastoralis*, di cui lo Chappuis riporta solo le righe iniziali, avendola unita ad un'altra contenuta nelle Clementine. Cfr. J. BROWN, *The Extravagantes communes and Its Medieval Predecessors*, in *A Distinct Voice. Medieval Studies in Honor of Leonard E. Boyle, O. P.*, edited by J. BROWN and W.P. STONEMAN, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 1997, p. 433, note 1 e 3. Un inquadramento generale della raccolta in S. DI PAOLO, *Decretales Extravagantes Communes*, in *Diccionario general de derecho canonico*, vol. II, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2012, pp. 923-926.

²² Lo precisa J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 20.

²³ Sulla delicata questione, cfr. i puntuali chiarimenti di J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 20, nota 50. Sulla tradizionale attribuzione, cfr., tra i molti, A. M. STICKLER, *Historia iuris canonici latini*, cit., p. 271; W. M. PLOCHL, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 464.

²⁴ In questo senso, cfr. J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 21.

²⁵ Cfr. J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 20.

²⁶ In questo senso, cfr. S. DI PAOLO, *Verso la modernità giuridica della Chiesa. Giovanni Francesco Pavini (ca. 1424-1485): la stampa, le decisiones, le extravagantes e la disciplina*



Sulla diffusione delle *extravagantes* incide, talvolta, l'attività esegetica dei canonisti: accade, cioè, che decretali glossate dal medesimo interprete, raccolte insieme, finiscano per acquistare un carattere unitario che la successiva produzione manoscritta consolida²⁷. In questo modo, l'esegesi dottrinale favorisce non solo la migliore conoscenza e applicazione dei testi normativi ma ne agevola la più ampia circolazione.

Un raggruppamento di *extravagantes* sorto in relazione a un apparato esegetico è costituito dalle tre ricordate decretali - *Suscepti regiminis*, *Sedes apostolica* ed *Exsecrabilis* - che Giovanni XXII emana a cavallo della promulgazione, nel 1317, della collezione delle *Constitutiones* di Clemente V; decretali poi glossate dal canonista Guglielmo di Monte Lauduno. Diversi manoscritti delle *Clementinae* presentano in appendice queste tre (o soltanto una o due) *extravagantes* di Giovanni XXII, alle quali talvolta si uniscono altre *extravagantes*²⁸

Altri manoscritti riportano la collezione delle *Extravagantes Iohannis XXII* glossate da Zenzelino dei Cassani, incluse le tre già glossate da Guglielmo di Monte Lauduno. A questi testimoni se ne aggiungono altri che riportano soltanto una parte della collezione di Giovanni XXII²⁹.

Ci sono poi dei casi di raggruppamenti di decretali che prescindono del tutto da un'attività esegetica: le *Constitutiones Iohannis XXII* e le *Extravagantes Benedicti XII*. I titoli non corrispondono a raccolte definite: il primo compare in manoscritti tanto delle *Extravagantes Iohannis XXII* quanto delle *Constitutiones Clementinae* o più in generale di decretali di Giovanni XXII; il secondo rinvia a un gruppo numericamente variabile di decretali di Benedetto XII³⁰.

L'uso di formare raccolte di decretali con opere esegetiche accluse, ricorrente nella tradizione manoscritta, sembra venir meno con le opere incunabole³¹.

Un suo interessante recupero si registra quando, nel 1475, il canonista padovano Giovanni Francesco Pavini³² allega alla sua opera

amministrativa, Istituto Storico Germanico di Roma, Roma, 2018, in particolare al capitolo 4, riguardante *La legislazione canonica extravagans* (pp. 61-77).

²⁷ S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., p. 62.

²⁸ S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., loc. cit.

²⁹ S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., loc. cit.

³⁰ Così S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., p. 62 s.

³¹ Lo rileva S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., p. 62.

³² Per un ampio studio della sua opera di giurista, giudice, editore, cfr. il cit. volume di S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., *passim*, M. MELCHIORRE, *Pavini, Giovanni*



Tractatus de visitatione praelatorum, un'originale collezione di *decretales extravagantes communes cum glossis*, che fa stampare presso la tipografia romana di Georgius Lauer. Dottrina giuridica e legislazione tornano a circolare assieme³³.

La collezione si compone di decretali di Bonifacio VIII, Benedetto XI, Clemente V e Giovanni XXII.

Tra le *extravagantes* di Giovanni XXII figurano le tre decretali *Suscepti regiminis*, *Sedes apostolica* ed *Execrabilis*, con le glosse, per lo più non siglate, di Guglielmo di Monte Lauduno, entrate poi a corredo delle stesse decretali nella collezione delle *Extravagantes Communes* nel *Corpus Iuris Canonici*³⁴.

Seguono, poi, sempre di Giovanni XXII, le decretali *Ut quos virtutis*; *Cum nonnullae*; *Super gentes et regna*³⁵, confluite anch'esse, più tardi, nelle *Extravagantes Communes*³⁶.

Il contributo di Giovanni Francesco Pavini rispetto alla formazione delle *Extravagantes Iohannis XXII* e delle *Extravagantes Communes* emerge dall'introduzione di Jean Chappuis alla prima edizione del *Corpus iuris canonici*.

Per quanto riguarda specificamente le *Extravagantes Communes*, l'editore francese aveva raccolto le decretali "communiter libris insertae", che presentavano glosse estremamente rare, tra le quali in particolare la *Unam Sanctam* di Bonifacio VIII. La nuova collezione delle *Decretales Extravagantes Communes* intendeva offrire un complesso di testi ritenuti utili a favorire una più piena conoscenza dello *ius decretalium*³⁷.

Lo Chappuis si servì sicuramente del *Tractatus de visitatione praelatorum* del Pavini, pubblicato nel 1475, per attingervi il complesso di *extravagantes* e glosse riportate in appendice: può dirsi che l'edizione delle *decretales extravagantes* del 1475 concorse in misura considerevole alla formazione della raccolta delle *Extravagantes Communes*³⁸. Nel *Corpus*

Francesco, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 81, Istituto per l'Enciclopedia Italiana, Roma, 2014, p. 802 (con rinvio a www.treccani.it), nonché ID., *Canonici giuristi a Padova nel Quattrocento. Note su Antonio Capodilista e Giovanni Francesco Pavini*, in *Quaderni per la storia dell'Università di Padova*, (44), 2011, pp. 93-143.

³³ S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., p. 65.

³⁴ S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., p. 66.

³⁵ S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., p. 67.

³⁶ S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., p. 61.

³⁷ Cfr. S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., p. 74.

³⁸ Così S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., p. 76. Ivi, p. 73 s., l'A. osserva che espliciti riferimenti testuali riscontrabili nell'edizione del *Corpus Iuris Canonici* attestano



iuris canonici, sin dalla prima edizione del 1501, la collezione delle *Decretales extravagantes communes* si presenta corredata dell'apparato di glosse che il Pavini aveva pubblicato nel 1475³⁹.

Riconosciuta l'indubbia originalità dell'opera dello Chappuis, risulta perciò evidente che il canonista padovano fu uno dei maggiori ispiratori dell'editore parigino.

Su un piano più generale, è stato notato che negli anni che precedono l'edizione dello Chappuis, Parigi non si distingue nella produzione di copie stampate di *extravagantes* tardo-medievali; lo stesso vale per gli altri testi canonici (Sesto e Clementine)⁴⁰.

A metà del Quattrocento è Venezia, non Parigi, il centro più attivo nella stampa di *extravagantes*⁴¹: in parte, per la popolarità di una collezione compilata da Alessandro de Nevo, professore nella vicina Università di Padova: tale compilazione conteneva venti *extravagantes* e fu più volte pubblicata. L'interesse non era confinato all'area intorno a Venezia: essa era pure stampata a Ferrara, Lione e Strasburgo, e due volte a Basilea; e a Venezia questo non era confinato a un singolo stampatore: le cinque edizioni veneziane sono segnate da differenti stampatori o associazioni di stampatori⁴².

Nonostante le collezioni ufficiali di diritto canonico fossero ripartite in libri suddivisi in titoli, Nevo organizzò le sue estravaganti per titoli soltanto, conservando l'ordine in cui i titoli erano trovati nelle collezioni ufficiali. Tutte le estravaganti scelte erano anteriori al XV secolo, emanate da Bonifacio VIII, Benedetto XI, Clemente V, Giovanni XXII⁴³.

Pietro Albignani, che aveva ottenuto il dottorato in diritto canonico e civile nell'Università di Padova, predispose la principale alternativa a stampa all'edizione del Nevo negli ultimi due decenni del XV secolo. Come nella compilazione di Nevo, inserì le Clementine ma apportò variazioni alla collezione delle estravaganti con l'aggiunta di nove decretali alle venti già edite dal Nevo⁴⁴.

il decisivo contributo del Pavini alla sua formazione, con riferimento sia alle *Extravagantes communes* sia alle *Extravagantes Iohannis XXII*.

³⁹ Così S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., pp. 72-73.

⁴⁰ Così J. BROWN, *The Extravagantes communes*, cit., p. 407.

⁴¹ Così J. BROWN, *The Extravagantes communes*, cit., loc. cit.

⁴² Così J. BROWN, *The Extravagantes communes*, cit., loc. cit.

⁴³ Così J. BROWN, *The Extravagantes communes*, cit., p. 410.

⁴⁴ Così J. BROWN, *The Extravagantes communes*, cit., p. 410 s.



Questa ricca attività editoriale fu certo nota allo Chappuis, che ne trasse sicuramente forti motivi d'ispirazione.

3 - Caratteri e contenuti della collezione

Come si è più volte notato, le *Extravagantes Communes* costituiscono l'unica raccolta "nuova" del *Corpus iuris canonici*⁴⁵.

Delle fonti da cui esse possono aver tratto origine si è pure già detto: qui va aggiunto che nessun testimone costituisce un modello, neppure approssimativo, della collezione delle *Extravagantes Communes* edita nel *Corpus Iuris Canonici* dallo Chappuis⁴⁶.

Alla luce di questa fondamentale constatazione, può ben dirsi che l'artefice esclusivo delle *Extravagantes Communes* sia Jean Chappuis⁴⁷.

Della sua vicenda biografica non conosciamo nulla: le sole notizie disponibili riguardano l'attività di editore da lui svolta nel primo quarto del sec. XVI⁴⁸.

Egli può ben avere conseguito una licenza in diritto nell'Università di Parigi, come aveva affermato fin dal 1825 Johann Wilhelm Bickell e come ripetono comunemente le storie del diritto canonico, fino al presente, ma nessun documento lo conferma⁴⁹.

È stato notato che il nome di Chappuis non figura nei documenti relativi a quanti avevano ottenuto la licenza a Parigi negli anni 1434-1502⁵⁰. Considerato che il cognome Chappuis (con le varianti Chapuys e Chapuis) significa "carpentiere", l'unico riferimento possibile sarebbe quello di "Johannes Carpentarii", della diocesi di Chartres, indicato variamente come benedettino o agostiniano, che ricevette un baccellierato nel marzo 1474 e che continuò i suoi studi almeno fino al novembre 1475, ma che non è documentato se abbia ottenuto la licenza.

⁴⁵ Così J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 21 e pp. 126-127. Su questo tema, cfr. S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., pp. 74-76.

⁴⁶ Così, diffusamente S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., p. 62. Sul punto, cfr. J. BROWN, *The Extravagantes communes*, cit., p. 373. Già in precedenza J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 21.

⁴⁷ Cfr., per tutti, J. BROWN, *The Extravagantes communes*, cit., p. 373.

⁴⁸ Così, esplicitamente, J. BROWN, *The Extravagantes communes*, cit., p. 423. Su di lui cfr. R. NAZ, *Chappuis (Jean)*, cit., cc.610-611 e P. G. CARON, *Chappuis Jean*, cit., pp. 163-164; F. ROUMY, *Chappuis, Jean*, cit., pp. 180-181.

⁴⁹ Così, ancora, J. BROWN, *The Extravagantes communes*, cit., p. 423 e p. 435.

⁵⁰ Così J. BROWN, *The Extravagantes communes*, cit., p. 435.



Nei documenti pubblicati vi è una lacuna che riguarda gli anni 1449-1472: lo Chappuis potrebbe aver ricevuto un grado accademico in quel periodo di tempo ma, in questo caso, egli sarebbe stato un editore piuttosto anziano negli inoltrati anni Venti del Cinquecento, quando è conosciuto come ancora molto attivo⁵¹.

Jean Chappuis deve aver studiato diritto in qualche luogo, ma può non essere stato a Parigi; o forse egli lasciò l'Università prima di aver conseguito formalmente il suo grado avanzato⁵².

Diverso è il caso di Vidal de Thèbes, collaboratore dello Chappuis per l'edizione delle *Decretales Gregorii IX*, il cui nome compare nei documenti: egli ottenne il baccellierato nel 1495 e la licenza nel 1498⁵³.

In ogni caso, l'attività editoriale di Jean Chappuis è saldamente documentata. Lavorando talvolta da solo, talvolta con un collaboratore (Girolamo Chiari, *Hieronymus Clarius*), egli produsse edizioni con vari stampatori a Parigi. Molti testi da lui editi avevano carattere giuridico o religioso, dai più noti a quelli del tutto oscuri. Fra essi vanno almeno ricordati il Digesto, il Codice e le Istituzioni di Giustiniano, nonché la Prammatica Sanzione di Carlo VII. La sua ultima edizione segnalata, una versione revisionata delle *Decretales Gregorii IX*, è datata ottobre 1527, mentre i lavori pubblicati successivamente costituiscono delle ristampe⁵⁴.

Dell'opera editoriale di Jean Chappuis occorre anzitutto ricordare un dato di portata generale: l'ampio spazio di libertà con cui egli lavora.

Nel caso specifico delle *Extravagantes Communes*, lo Chappuis si considera libero di riordinare questo complesso di decretali secondo il criterio da lui ritenuto più opportuno⁵⁵.

Ma la libertà di Chappuis non si manifesta solo negli aspetti esteriori della raccolta. Nel testo delle decretali riportate si riscontrano talora variazioni e adattamenti che costituiscono, probabilmente, sue

⁵¹ Cfr. J. BROWN, *The Extravagantes communes*, cit., loc. cit.

⁵² Questa è l'ipotesi di J. BROWN, *The Extravagantes communes*, cit., loc. cit.

⁵³ Cfr. J. BROWN, *The Extravagantes communes*, cit., p. 435. Il de Thèbes fu poi docente di diritto canonico a Parigi e, più tardi, dottore e consigliere chierico al Parlamento parigino. Su di lui cfr. F. ROUMY, *Thèbes, Vidal de*, in *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., p. 736.

⁵⁴ Cfr. J. BROWN, *The Extravagantes communes*, cit., p. 423.

⁵⁵ Cfr. J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 21.



modifiche personali⁵⁶. Rispetto alle fonti da cui attinge, lo Chappuis non esita, quando lo ritenga necessario, a discostarsi⁵⁷.

La raccolta di decretali e costituzioni pontificie fatta da Jean Chappuis porta il titolo *Extravagantes Communes*: fa riferimento, cioè, a fonti che s'incontrano *comunemente* nei manoscritti e nelle edizioni incunabole⁵⁸.

Essa è divisa in cinque libri, secondo la sistematica delle collezioni canoniche anteriori. Nessuna delle precedenti edizioni a stampa di *extravagantes* si era uniformata a questo modello, sebbene esse ne impiegassero le suddivisioni, i *tituli*. Lo Chappuis, forse perché la sua collezione era molto più ampia di quelle fino ad allora stampate, adottò per essa l'ormai consolidata partizione delle compilazioni canoniche⁵⁹.

I libri sono formalmente cinque, sebbene manchi del tutto il materiale per il libro quarto, dedicato al matrimonio: tra la fine del terzo e l'inizio del quarto libro figura, perciò, l'avvertenza "*Quartus liber vacat*"⁶⁰.

A loro volta, i libri sono suddivisi in titoli, nel numero di 35⁶¹; i titoli sono muniti di rubriche riprodotte dalle Decretali di Gregorio IX e dalle compilazioni ulteriori. I titoli sono ripartiti in capitoli preceduti da un'iscrizione talvolta erronea e da un sommario e seguiti dall'indicazione del luogo e della data della promulgazione del documento⁶².

La prima edizione, nel 1500, conteneva 70 capitoli. Un'edizione ulteriore del 1503 aggiunse tre estravaganti di Giovanni XXII (*Suscepti*

⁵⁶ Così J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 125. Ivi, l'A. aggiunge: "Chappuis did not see himself as a passive editor, one who would follow an exemplar blindly. His known tampering with the collection implies that he did not have a strong regard for manuscript authority".

⁵⁷ Cfr. ancora J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., pp. 126-127.

⁵⁸ Così J. TORQUEBAU, G. MOLLAT, *Corpus Juris Canonici*, cit., c. 641. Conforme C. FANTAPPIE', *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Il Mulino, Bologna, 2011, p. 124.

⁵⁹ Così J. BROWN, *The Extravagantes communes*, cit., p. 424.

⁶⁰ Così J. BROWN, *The Extravagantes communes*, cit., loc. cit.

⁶¹ Osserva J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 21 che i titoli usati da Chappuis per questa nuova collezione erano per la maggior parte ripresi dal *Liber Extra*, dal *Sextus* e dalle *Clementinae*. Molti di questi erano già stati utilizzati nelle prime edizioni di *extravagantes*. Da questo punto di vista, le *Extravagantes Communes* hanno l'apparenza di una collezione medievale.

⁶² Così J. TORQUEBAU, G. MOLLAT, *Corpus Juris Canonici*, cit., c. 642.



regiminis, *Sedes apostolica* ed *Exsecrabilis* che Guglielmo di Monte Lauduno aveva già munito di glosse) e una estravagante di Benedetto XII, *Vas electionis Paulus*, munita della glossa di Giovanni Francesco Pavini⁶³. In questa collezione vengono comunemente contate 74 estravaganti, di cui: 12 di Bonifacio VIII, 5 di Benedetto XI, 6 di Clemente V, 33 di Giovanni XXII, 2 di Benedetto XII, 1 di Clemente VI, 1 di Urbano V, 2 di Martino V, 1 di Eugenio IV, 1 di Callisto III, 4 di Paolo II, 6 di Sisto IV⁶⁴.

Nella seconda e definitiva edizione della sua compilazione, lo Chappuis incluse praticamente tutte le *extravagantes* fino ad allora stampate (salvo piccolissime eccezioni di cui forse non si avvide) più ventuno decretali che, fino ad allora, non erano mai state inserite in alcuna edizione a stampa⁶⁵.

La collezione in parola è munita delle glosse di Guglielmo di Monte Lauduno, Giovanni Francesco Pavini, Giovanni Monaco. Jean Chappuis vi ha aggiunto delle note personali ad alcuni capitoli⁶⁶.

Il valore scientifico della raccolta è stato ritenuto inferiore a quello delle collezioni anteriori. Vi si riscontrano dei documenti di circostanza ovvero d'interesse puramente locale; vi sono riprodotte delle estravaganti già inserite in altre collezioni, per es. la costituzione *Pastoralis cura*, che è già nelle Clementine; l'estravagante *Super cathedram* di Bonifacio VIII, abrogata da Benedetto XI, ripristinata da Clemente V e inserita nelle Clementine; l'estravagante *Inter cunctas* di Benedetto XI, che aveva abrogato la costituzione *Super cathedram* di Bonifacio VIII ed era stata a sua volta abrogata da una costituzione adottata dal Concilio di Vienne, riprodotta nelle Clementine⁶⁷.

Le *Extravagantes Communes*, come le *Extravagantes Iohannis XXII*, non furono più spiegate nelle Università⁶⁸. Segno, forse, che il loro contenuto appariva scarsamente utilizzabile, sul piano pratico.

È tuttavia interessante ricordare che lo stesso Jean Chappuis, di fronte alle possibili critiche di "inattualità" rivolte alla sua collezione (inserimento di decretali abrogate o d'interesse meramente locale) aveva

⁶³ Così A. M. STICKLER, *Historia iuris canonici latini*, cit., p. 271.

⁶⁴ Così J. TORQUEBAU, G. MOLLAT, *Corpus Juris Canonici*, cit., loc. cit.

⁶⁵ Così J. BROWN, *The Extravagantes communes*, cit., p. 424 s.

⁶⁶ Così J. TORQUEBAU, G. MOLLAT, *Corpus Juris Canonici*, cit., loc. cit.

⁶⁷ Questo è il giudizio di J. TORQUEBAU, G. MOLLAT, *Corpus Juris Canonici*, cit., loc. cit.

⁶⁸ Così J. TORQUEBAU, G. MOLLAT, *Corpus Juris Canonici*, cit., c. 642.



chiarito, nella sua *Antilogia alle Extravagantes Communes*, che già nel *Liber Sextus* e nelle *Decretales* di Gregorio IX i legisti papali avevano agito in tal senso. Il tema dell'utilità di queste *extravagantes* emerge pure nei sommari anteposti dallo Chappuis ai relativi testi: vi si scorge sempre l'interesse ad individuare le fattispecie e la relativa disciplina normativa, i requisiti necessari per il compimento di atti o l'accesso a cariche e funzioni, le sanzioni relative a particolari fatti delittuosi, ecc.; e se ne afferma il valore e l'utilità come supporto all'attività d'insegnamento⁶⁹.

La sistemazione data da Jean Chappuis, all'inizio del Cinquecento, alle fonti canoniche "classiche" si era rapidamente consolidata (grazie anche alla diffusione delle opere a stampa) tanto che, dopo la fine del Concilio di Trento, Pio IV decise nel 1563 di revisionare e ripubblicare ufficialmente i testi del *Corpus iuris canonici* edito a Parigi.

Nel 1566 veniva costituita da Pio V una commissione di cardinali per accertare l'autenticità dei testi contenuti nel *Decretum*⁷⁰, un lavoro in cui venivano impegnati 28 esperti fino al 1580. Delle altre parti del *Corpus* veniva fatta una revisione essenzialmente formale⁷¹.

Il lavoro condotto dai *Correctores Romani* fu approvato da Gregorio XIII col breve *Cum pro munere* (1° luglio 1580)⁷² che dichiarava autentico il testo di sei opere e collezioni: *Decretum Magistri Gratiani*, *Decretales Gregorii IX*, *Liber Sextus*, *Constitutiones Clementinae*, *Extravagantes Iohannis XXII*, *Extravagantes Communes*, indicate unitariamente col nome di *Corpus iuris canonici*⁷³.

⁶⁹ Su questi aspetti, cfr. J. BROWN, *The Extravagantes communes*, cit., pp. 426-431.

⁷⁰ Nota, al riguardo, A. C. JEMOLO, *Corpus iuris canonici*, in *Enciclopedia Cattolica*, vol. IV, Ente per l'Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, Città del Vaticano, 1950, (cc. 617-622), c. 618, che l'opera dei *Correctores Romani* s'imponesse soprattutto per rivedere, correggere ed espurgare dalle aggiunte spurie il Decreto di Graziano.

⁷¹ Su queste vicende, cfr. A. M. STICKLER, *Historia iuris canonici latini*, cit., p. 214; W. M. PLOCHL, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 465 s.; J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 127; L. MUSSELLI, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 53 s.; C. FANTAPPIE', *Storia del diritto canonico*, cit., p. 175 s.

⁷² Così J. TORQUEBIAU, G. MOLLAT, *Corpus Iuris Canonici*, cit., loc. cit. Osserva A. C. JEMOLO, *Corpus iuris canonici*, cit., c. 618, che con tale atto Gregorio XIII, approvando l'opera dei *Correctores Romani*, approvò pure l'edizione stampata *in officina populi Romani*, da adottarsi come modello, dando per dieci anni a tale stamperia privilegio di ristampa dell'opera.

⁷³ Nota, peraltro, A. C. JEMOLO, *Corpus iuris canonici*, cit., c. 618, che il breve *Cum pro munere* "usa indifferentemente le tre espressioni C. i. c., *Ius canonicum*, *Libri iuris canonici*": l'espressione *Corpus iuris canonici* non sembra assurgere, cioè, a denominazione "ufficiale" esclusiva della raccolta. Lo stesso A., ivi, c. 617, precisa:



Due anni dopo, lo stesso Gregorio XIII, col breve *Emendationem decretorum* (1582)⁷⁴, rinnovava l'ordine di stampa: tutte le sei opere e collezioni erano pubblicate non come *Corpus iuris canonici* ma sotto i propri titoli separati, in tre volumi (*Decretum; Decretales; Sextus, Clementinae, Extravagantes*). La rinuncia all'impiego ufficiale di quel nome era legata al fatto che occorreva ancora riordinare le fonti canoniche successive a quelle fin lì raccolte⁷⁵.

Quella pubblicata nel 1580-1582 è comunque conosciuta come *Editio Romana* del *Corpus iuris canonici*⁷⁶.

L'intera raccolta ottiene dall'autorità pontificia la "dichiarazione di autenticità del testo": di questo, cioè, viene attestata l'integrità e la genuinità. La medesima autorità non si pronuncia sulla natura giuridica delle sei parti di cui la raccolta stessa si compone, natura che, pertanto, rimane immutata⁷⁷.

"L'opera non è mai stata promulgata come un tutto unico: il C. i. c. è una unità in virtù della tradizione e della dottrina; non può invece considerarsi ad alcun effetto come un codice che tragga la propria unità dalla volontà legislativa, per cui tutte le sue parti abbiano il medesimo valore". In ogni caso, rimane anche vero quanto osserva **W. M. PLOCHL**, *Storia del diritto canonico*, cit., 465, ossia che Gregorio XIII "legalizzò con ciò un *terminus technicus*, il quale dalla fine del XV secolo era già ad ogni modo entrato nell'uso comune della lingua generale". Solo più tardi, nel corso del sec. XVII, il nome tecnico di "*Corpus iuris canonici*" viene impiegato per indicare, in via esclusiva, la raccolta ufficiale pubblicata nel 1580-1582. Cfr., al riguardo, **C. FANTAPPIE'**, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 176; **P. ERDÖ**, *Storia delle fonti del diritto canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2008, p. 129.

⁷⁴ Precisa **A. C. JEMOLO**, *Corpus iuris canonici*, cit., c. 618 che, con tale atto, in sostanza, il pontefice "si limitò ad approvare l'emendazione del *Decreto* di Graziano, effettuata sulla base dei codici più antichi e degli autori di cui Graziano aveva fatto uso".

⁷⁵ Per attuare questo disegno di riordino, dietro incarico di Gregorio XIII, rinnovato poi da Sisto V, un'apposita Commissione, presieduta dal card. Domenico Pinelli, lavora ad una nuova collezione di completamento delle precedenti. Essa vedrà la luce in forma definitiva solo nel 1598, sotto il titolo di *Liber Septimus decretalium Clementis VIII*. Questa, tuttavia, servirà soltanto ad uso interno e non riceverà mai l'approvazione pontificia. In proposito, cfr. **C. FANTAPPIE'**, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 176 s. Per un inquadramento più generale, cfr. **L. SINISI**, *Oltre il "Corpus iuris canonici". Iniziative manualistiche e progetti di nuove compilazioni in età post-tridentina*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009.

⁷⁶ Per una rivisitazione recente della raccolta, cfr. **O. CONDORELLI**, *Un'opera ancora da studiare: l'Editio Romana del Corpus Iuris Canonici*, in *Bulletin of Medieval Canon Law*, vol. 39, 2022, pp. 125-164.

⁷⁷ Nota **A. C. JEMOLO**, *Corpus iuris canonici*, cit., c. 618: "Quanto al valore della *Cum pro munere*, trattasi palesemente dell'approvazione di una edizione, che potrà ben dirsi edizione ufficiale, non già della promulgazione di un corpo di leggi. Ed in effetto mai si



Il *Decretum Gratiani* e le due collezioni di *Extravagantes* rimangono opera di privati⁷⁸. Queste ultime vengono pubblicate sotto il titolo: *Extravagantes tum viginti D. Iohannis papae XXII tum Communes suae integritati una cum glossis restitutae*⁷⁹.

Per quanto riguarda specificamente le *Extravagantes Communes*, esse conservano l'originario carattere di collezione privata: le decretali contenutevi, considerate singolarmente, mantengono la natura di norme pontificie, rafforzate ora dalla dichiarazione ufficiale dell'autenticità del rispettivo testo, riconosciuto come integro e genuino⁸⁰.

Le successive edizioni del *Corpus iuris canonici* hanno sempre carattere privato e si uniformano, al pari dell'*Editio Romana*, alla selezione e sistemazione adottata da Jean Chappuis all'inizio del Cinquecento⁸¹.

Ciò vale anche per l'ultima grande edizione, curata da Emil Friedberg (1879-1881)⁸².

Per quanto specificamente riguarda le *Extravagantes*, è stato osservato che ricevettero una limitata attenzione da parte dei loro

dubitò che non potessero considerarsi omogenee quanto ad efficacia le norme contenute nelle varie parti del C. i. c. ma che ben potessero le più antiche essere state abrogate dalle più recenti, quelle di portata generale derogate dalle speciali: secondo i consueti generali criteri d'interpretazione e di reciproco contemperamento di leggi diverse".

⁷⁸ Cfr. J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 19. Sul punto, fra i molti, cfr. W. M. PLOCHL, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 463 s.; L. MUSSELLI, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 52 s.; P. ERDÖ, *Storia delle fonti del diritto canonico*, cit., p. 127 s.

⁷⁹ Così J. TORQUEBAU, G. MOLLAT, *Corpus Juris Canonici*, cit., c. 642.

⁸⁰ In ambito canonistico è adottata la tradizionale distinzione fra *collezioni private* (ossia prodotte da privati e non approvate dall'autorità ecclesiastica) e *collezioni autentiche* (ossia compilate o almeno approvate dall'autorità ecclesiastica). Le collezioni autentiche vanno, a loro volta, suddivise in: a) *collezioni promulgate* (tutti i testi diventano leggi proprie dell'autorità promulgante); b) *collezioni dichiarate autentiche* (il legislatore dichiara autentiche le norme di una collezione preesistente, senza mutarne il valore giuridico); c) *collezioni con dichiarazione di testo ufficiale* (il legislatore si limita ad attestare l'integrità e la genuinità del testo-base). Sul punto, cfr. B. E. FERME, *Introduzione alla storia del diritto canonico, I, Il diritto antico fino al Decretum di Graziano*, Roma, 1998, p. 28 s.

⁸¹ Così J. TORQUEBAU, G. MOLLAT, *Corpus Juris Canonici*, cit., c. 642. Adde: J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 20 e p. 21.

⁸² Come si dirà meglio più avanti, ci serviremo di questa edizione per lo svolgimento del presente lavoro. In essa, le *Extravagantes Communes* riportano un totale di 72 decretali: 11 di Bonifacio VIII, 5 di Benedetto XI, 6 di Clemente V, 32 di Giovanni XXII, 2 di Benedetto XII, 1 di Clemente VI, 1 di Urbano V, 2 di Martino V, 1 di Eugenio IV, 1 di Callisto III, 4 di Paolo II, 6 di Sisto IV. Va ricordato che, su un totale di 32 decretali di Giovanni XXII, 3 già figuravano nelle *Extravagantes Iohannis XXII*.



editori⁸³ e che lo stesso Friedberg manifestò la propria insoddisfazione per la relativa edizione da lui curata: poco più di una ristampa dell'*Editio Romana* del sec. XVI⁸⁴.

È comunque a quest'ultima che occorre far capo per l'impiego di testi normativi "dichiarati autentici" e, perciò, giuridicamente affidabili.

4 - Le decretali di Giovanni XXII

La produzione normativa di Giovanni XXII, si è detto, è assai vasta.

Egli emana un gran numero di decretali e altri atti normativi destinati a confluire, in parte, in due grandi raccolte: le *Extravagantes Iohannis XXII* e le *Extravagantes Communes*. Altre decretali di Giovanni XXII, importanti e famose, non risultano riunite in alcuna di esse.

Mentre le *Extravagantes Iohannis XXII* raccolgono 20 decretali di questo pontefice, nelle *Extravagantes communes* se ne riscontrano ben 32 (tre delle quali, peraltro, inserite anche nella prima raccolta), su un totale di 72 decretali, nell'edizione lipsiense del 1881 del *Corpus*⁸⁵. Va notato che, delle 32 decretali di Giovanni XXII, 22 sono datate e 10 senza data; almeno per una di queste ultime è comunque certa la datazione.

Riportiamo l'elenco completo delle decretali, secondo l'ordine riscontrabile nelle *Extravagantes Communes*⁸⁶:

⁸³ In questo senso, A. M. STICKLER, *Historia iuris canonici latini*, cit., p. 272, osserva: "Quoad editiones notandum, quod omnium partium *Corporis iuris* maxime collectionum *Extravagantium* cura est neglecta ...". In senso adesivo, cfr. J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 127.

⁸⁴ Così J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. VII, dove ricorda la franca insoddisfazione dello studioso tedesco per l'edizione delle due collezioni di *Extravagantes* da lui curata; ivi, a p. 127 s., l'Autrice precisa: "Friedberg had no illusions about the quality of his edition of the two sets of *extravagantes*. Dissatisfied as he was, he felt obliged to preserve beyond the text that had appeared 300 years earlier. In general, it can be said that his edition is a fairly faithful copy of the *Editio Romana*".

⁸⁵ Come notato in precedenza, per l'esame delle decretali ci serviamo dell'edizione del *Corpus iuris canonici* pubblicata a Lipsia nel 1881 (volume secondo), a cura di Emil Friedberg.

⁸⁶ Cfr. *Corpus iuris canonici*, editio lipsiensis secunda, instruxit Aemilius Friedberg, *Pars Secunda, Decretalium Collectiones*, Tauchnitz, Lipsiae, 1881. Ivi, *Extravagantes tum viginti D. Ioannis Papae XXII tum communes suae integritati restitutae*, c. 1201 ss.: in particolare, cfr. *Extravagantes decretales quae a diversis Romanis Pontificibus post Sextum emanaverunt*, cc. 1237-1312. Nella citazione delle decretali sarà usata l'abbreviazione AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.* Va ricordato che Emil Friedberg "riprodusse il testo dell'edizione romana, dichiarata autentica, quindi la sola con valore di legge, ma



1. *Super gentes et regna* (s. d.)
2. *Dispendiis* (s. d.)
3. *Ex debito* (s. d. ma 1316)
4. *Malitiis* (s. d.)
5. *Quia cunctos* (1323)
6. *Sedes apostolica* (1317) doppia
7. *Ut, quos virtutis* (s. d.)
8. *Ut praelatorum* (s. d.)
9. *Etsi deceat* (s. d.)
10. *Frequentes* (1327)
11. *In delictorum* (1324)
12. *Docta sanctorum* (1324/25)
13. *Exsecrabilis* (1317) doppia
14. *Salvator noster* (1317)
15. *Nuper certis* (1317)
16. *Nuper ex certis causis* (1323)
17. *Nuper ex certis rationabilibus* (1319/20)
18. *Ad cuiuslibet* (1319/20)
19. *Postulasti* (1317)
20. *Quum nonnullae* (1319/20)
21. *Quum nonnullae ecclesiasticae personae* (s. d.)
22. *Suscepti regiminis* (1317) doppia
23. *Ad nostrum* (1325)
24. *Ratio recta* (s. d.)
25. *Discipulorum Christi* (1328)
26. *Dignum arbitantes* (1320)
27. *Vas electionis* (1321)
28. *Quum Matthaeus de Pontiniano* (1327)
29. *Infidelis* (1317)
30. *Spondent* (s. d.)
31. *Exhibita nobis* (1321)
32. *Divinis exemplis* (1318)

raccolse le varianti nell'apparato critico": cfr. **G. BONOLIS**, *Decretali*, in *Enciclopedia Italiana*, Istituto per l'Enciclopedia italiana, Roma, 1931, p. 469; pure **A. C. JEMOLO**, *Corpus iuris canonici*, cit., c. 622, precisa che (anche per le *Extravagantes*) il Friedberg "adottò il testo del 1580 indicando in nota i punti in cui si stacca dal testo originale".



Sebbene le decretali siano riportate secondo un ordine sistematico individuato *ratione materiae* e non cronologico, possiamo osservare che esse coprono un arco temporale compreso (perlomeno) fra il 1316 e il 1328 (al netto delle decretali di cui non sia possibile stabilire con certezza la data): la collezione inizia con l'avvento di Giovanni XXII e copre dodici anni (su un totale di diciotto) del suo pontificato. Gli ultimi sei anni appaiono scoperti o comunque non espressamente menzionati.

Altro dato interessante: una parte notevole di queste decretali riguarda lo stesso periodo coperto dalle *Extravagantes Iohannis XXII* (1316-1324), mentre almeno cinque decretali riguardano anni successivi (1325-1328). Da tale indicatore è dato ricavare almeno due possibili deduzioni: anzitutto, che l'attività legislativa di Giovanni XXII fu meno intensa negli ultimi cinque anni del suo pontificato rispetto a quelli precedenti (ciò che le vicende di quel pontificato possono almeno in parte confermare); in secondo luogo, che le decretali giovannee degli ultimi anni ebbero minore circolazione e diffusione, per motivi che possono essere i più vari: la più modesta rilevanza dell'oggetto, la più limitata ricaduta sulla pratica giudiziaria, la più scarsa circolazione fra i decretalisti, ecc.

Accanto a questo, va comunque notato che alcune decretali di Giovanni XXII, sicuramente importanti e anche assurte a discreta notorietà, non risultano ricomprese in nessuna delle due collezioni di *Extravagantes* di cui parliamo. Anche questo è un dato di tipo sistematico che non può essere trascurato. Cercheremo di fare menzione di almeno alcune tra le più significative tra esse.

La nostra prevalente attenzione va comunque riservata, in questa sede, alle decretali di Giovanni XXII rifluite nelle *Extravagantes Communes*.

Nelle pagine che seguono, cercheremo di farne un richiamo ordinato, soffermandoci in particolare sui loro contenuti dottrinali e canonistici, senza prescindere del tutto dalla loro dimensione evenemenziale.

5 - Esame delle decretali

La contestualizzazione di dati e di fatti effettuata fin qui rende più agevole la comprensione dei contenuti specifici delle decretali di Giovanni XXII raccolte nelle *Extravagantes Communes*.



Ci soffermeremo sulle trentadue decretali emanate dal pontefice occitano, datate e non datate, facendo gli opportuni richiami anche a quelle “doppie” - tre in tutto - già inserite nelle *Extravagantes Iohannis XXII* ed esaminate in altra sede⁸⁷.

Va preliminarmente notato che le suddette decretali toccano una discreta varietà di materie, d'importanza diversa.

Alcuni nuclei tematici appaiono più sviluppati di altri, come la disamina sistematica testuale finisce per dimostrare, sia nel numero più elevato di decretali che li affrontano, sia nei termini, spesso minuziosi, in cui ne trattano⁸⁸.

Procedendo, nei limiti del possibile, secondo un criterio cronologico e tenendo conto della dislocazione dei testi nelle *Extravagantes Communes*, un primo gruppo di decretali (quello più numeroso) riguarda la materia beneficiaria, considerata sotto molteplici profili, dal conferimento all'amministrazione dei benefici, fino ai risvolti, *lato sensu*, tributari della stessa⁸⁹.

Accanto ad esso, emerge un insieme di decretali che, a vario titolo, si occupano di costituzione di diocesi e provvista di vescovati⁹⁰.

Altre decretali riguardano, sotto aspetti diversi, il ruolo dei vescovi, alcune delle quali di notevole interesse⁹¹.

Un piccolo gruppo di decretali appare collegato, in senso ampio, alla materia della giurisdizione, sia pure con una certa eterogeneità di contenuti⁹².

⁸⁷ Il riferimento è al già cit. D. ARRU, *Extravagantes Iohannis XXII. Note ricostruttive nel settimo centenario*, specie pp. 40-42. Come veduto, si tratta delle decretali *Suscepti regiminis*, *Sedes apostolica* ed *Exsecrabilis*, emanate nel 1317.

⁸⁸ Nel computo delle decretali preferiamo avvalerci dei dati rilevabili nella *editio lipsiensis secunda* del *Corpus iuris canonici* (volume secondo), curata da Emil Friedberg e pubblicata nel 1881.

⁸⁹ Si tratta di nove decretali: *Ex debito* (1316); *Postulasti* (1317); *Suscepti regiminis* (1317); *Exsecrabilis* (1317); *Quum nonnullae* (1319/20); *Exhibita nobis* (1321); *Quum nonnullae ecclesiasticae personae* (s. d.); *Ut, quos virtutis* (s. d.); *Dispendiis* (s. d.).

⁹⁰ Le decretali sono sei: *Salvator noster* (1317); *Nuper certis* (1317); *Nuper ex certis causis* (1323); *Nuper ex certis rationabilibus* (1319/20); *Ad cuiuslibet* (1319/20); *Sedes apostolica* (1317).

⁹¹ Le decretali sono quattro: *Ut praelatorum* (s. d.); *Etsi deceat* (s. d.); *Malitiis* (s. d.); *Divinis exemplis* (1318).

⁹² Il riferimento è a tre decretali: *Super gentes et regna* (s. d.); *Frequentes* (1327); *Quum Matthaeus de Pontiniano* (1327).



Modesto e quasi trascurabile risulta il peso delle decretali riguardanti i religiosi, ossia una materia che aveva avuto una parte importante sotto il pontificato giovanneo⁹³.

Altre decretali possono essere ricondotte alle tematiche dottrinali e di culto, per quanto sia evidente la varietà dei casi trattati⁹⁴.

Residua, infine, un certo numero di decretali che toccano temi disparati (e perciò "*extravagantes*" anche dal punto di vista dei contenuti) ma che mostrano un intrinseco interesse, per ciò che attestano rispetto alle problematiche civili e religiose esistenti nel periodo storico in cui si collocano⁹⁵.

Il carattere composito della collezione in esame e l'estrema eterogeneità dei contenuti non consentono un'analisi sistematica delle decretali, mirata a individuarne un fondamento comune. Appare tuttavia interessante richiamare, almeno in modo sintetico, i principali contenuti delle decretali di nostro interesse, in vista di una valutazione più ampia dell'opera legislativa di Giovanni XXII.

1) *Benefici ecclesiastici*

Come accennato, un nutrito numero di decretali tocca, a vario titolo, la materia beneficiaria, la cui importanza, nella decretazione di Giovanni XXII, abbiamo rilevato in altra occasione⁹⁶.

⁹³ Si tratta di due decretali: *Ad nostrum* (1325) e *Quia cunctos* (1323).

⁹⁴ Vi sono ricomprese quattro decretali: *Ratio recta* (s. d.); *Vas electionis* (1321); *Docta sanctorum* (1324/25); *Discipulorum Christi* (1328).

⁹⁵ Si tratta di quattro decretali: *Dignum arbitantes* (1320); *Spondent* (s. d.); *In delictorum* (1324); *Infidelis* (1317).

⁹⁶ In proposito, sia consentito il rinvio al già cit. **D. ARRU**, *Extravagantes Iohannis XXII. Note ricostruttive nel settimo centenario*, specie pp. 39-43. Questa materia ha tradizionalmente costituito oggetto di studi approfonditi, specie in Francia. Fra i molti lavori, ci limitiamo a ricordare anzitutto alcuni "classici": **G. MOLLAT**, *La collation des bénéfices ecclésiastiques sous les papes d'Avignon (1305-1378)*, De Boccard, Paris, 1921; **L. CAILLET**, *La papauté d'Avignon et l'Eglise de France. La politique bénéficiaire du pape Jean XXII en France, 1316-1334*, Presses Universitaires de France, Paris, 1975; **B. GUILLEMAIN**, *La politique bénéficiaire du pape Benoît XII (1334-1342)*, Paris, 1952. Fra i contributi più recenti, cfr. **M. BEGOU-DAVIA**, *L'interventionnisme bénéficiaire de la papauté au XIII siècle, les aspects juridiques*, De Boccard, Paris, 1997, nonché, ora, **A. LE ROUX**, *Politique fiscale et bénéficiaire du pape Jean XXII*, in **CENTRO ITALIANO DI STUDI SUL BASSO MEDIOEVO** - Accademia Tudertina, *Giovanni XXII, Cultura e politica di un papa avignonese*, cit., pp. 151-182. Si segnala, inoltre, fra gli studi di area non francese, **D. WILLIMAN**,



La decretale più risalente nel tempo è quella che inizia con le parole *Ex debito* (15 settembre 1316)⁹⁷: essa può dirsi senz'altro la più importante di tutte (tanto che sorprende il non trovarla inclusa nelle *Extravagantes Iohannis XXII*).

Vi è stabilito il principio che tutti i benefici maggiori divenuti vacanti per decesso *apud Sedem Apostolicam*, per deposizione o privazione, per rinuncia nelle mani del papa, per trasferimento ad altro beneficio su iniziativa del papa, per rigetto di postulazione o di elezione, per accettazione di altri benefici conferiti dal papa sotto forma di provvista o di grazia aspettativa, sono ormai riservati alla collazione pontificia. Il pontefice può, di conseguenza, procedere all'accentramento delle nomine ad un crescente numero di benefici ecclesiastici⁹⁸.

Emerge dal testo che il provvedimento è giustificato - in un contesto storico particolarmente difficile per la Chiesa - in relazione "ai pericoli delle anime e alle spese delle chiese e dei monasteri, che di solito si affrontano più frequentemente a causa delle loro lunghe vacanze, affinché le suddette chiese e monasteri siano provvisti più rapidamente e utilmente".

Accanto a questa motivazione d'indole morale e pratica, emerge peraltro un principio più generale: la Chiesa Romana ha, per disposizione divina, il primato su queste chiese e monasteri. Giovanni XXII si ricollega, in questo, ai suoi predecessori Bonifacio VIII e Clemente V che già avevano avviato una progressiva riserva alla Sede Apostolica di un numero sempre più alto di uffici ecclesiastici, con progressivo ridimensionamento delle elezioni canoniche⁹⁹. Il testo è molto minuzioso nell'elencare enti e benefici ricondotti alla riserva di collazione papale.

The Right of Spoil of the Pope of Avignon, 1316-1415, The American Philosophical Society, Philadelphia (USA), 1988.

⁹⁷ Cfr. **AE. FRIEDBERG**, *Extrav. Comm.*, lib. I, tit. III, cap. IV, cc. 1240-1242.

⁹⁸ Va qui notato che la formula relativa a decesso, rinuncia, privazione, ecc., in *Curia* o *apud Sedem Apostolicam*, adottata già da Clemente IV con la decretale *Licet ecclesiarum* (1265) e poi continuamente ampliata nella sua portata da successivi provvedimenti pontifici, giunge, con la decretale *Ex debito* di Giovanni XXII, alla sua massima estensione: il regime della riserva papale ha ormai portata generale. Su questo punto, cfr. soprattutto, **L. CAILLET**, *La papauté d'Avignon et l'Eglise de France*, cit., *passim.*, ma specialmente pp. 22-23.

⁹⁹ Com'è stato anche recentemente ricordato (cfr. **A. LE ROUX**, *Politique fiscale et bénéficiaire du pape Jean XXII*, cit., p. 151), intorno alla metà del sec. XIII, i papi si sono assicurati la disponibilità pressoché totale della provvista dei benefici ecclesiastici. La ricordata decretale di Clemente IV *Licet ecclesiarum* (1265), rifluisce nel *Liber Sextus* (cfr.



Con la decretale *Ex debito*, prorogando la legislazione vigente¹⁰⁰, viene imposta la riserva papale a tutti i benefici maggiori e minori vacanti in qualunque luogo per deposizione, privazione, rigetto di elezione, rinuncia, trasferimento, anche sotto forma di grazia aspettativa¹⁰¹, così come ai benefici di abati benedetti o consacrati *apud sedem apostolicam*, e a quelli dei cardinali¹⁰².

A questa decretale seguiranno ulteriori provvedimenti, diretti a meglio precisare il principio generale ivi enunciato e le sue molteplici implicazioni.

La decretale *Postulasti* (1317)¹⁰³ concerne la riscossione dei frutti dei benefici o prebende. Viene stabilito, anzitutto, il principio che le risorse distribuite a coloro che sono presenti nella città o nel luogo per il loro servizio sono soggette a tassazione; si dispone, inoltre, che, qualora la prebenda sia stata tassata in decime per un importo tale da non lasciare abbastanza per il canonico settimanale (che ha un certo servizio da svolgere in chiesa per essa), una volta riscossa la tassa, ne sia lasciata una quota adeguata per il suddetto settimanale, trattenendo il rimanente per la Camera Apostolica; si stabilisce, ancora, per le prebende di quanti, simulando la loro assenza, rifiutino di pagare la tassa delle decime, che, quando “la struttura della chiesa è riconosciuta come ricevente di tali prebende nella loro interezza”, i collettori possano procedere comunque alla riscossione; è disposto, infine, per coloro che, “pur avendo tenuto chiese o prebende per molti mesi, affermano tuttavia di non aver ricevuto nulla da esse” ma offrono i frutti delle chiese stesse fino al pieno adempimento tributario, che tale offerta venga accettata dai collettori (senza che ciò implichi approvazione di una consuetudine).

AE. FRIEDBERG, *Corpus iuris canonici, Pars Secunda, Decretalium Collectiones, Liber Sextus Decretalium*, lib. III, tit. IV, cap. II, c. 1021), enuncia un principio che sarà poi tenuto fermo, facendo leva su un’accezione progressivamente più ampia della vacanza in *Curia* e *apud Sedem*, dando al sistema riservazionista pontificio una portata praticamente generale.

¹⁰⁰ Cfr. **C. TROTTMANN**, *Giovanni XXII*, cit., p. 513; ricorda opportunamente **A. LE ROUX**, *Politique fiscale et bénéficiaire du pape Jean XXII*, cit. p. 152, che, con questa decretale, Giovanni XXII, “insère sa politique bénéficiaire dans la continuité de ce qui a été précédemment fait, reprenant notamment les pratiques gouvernementales de Clément V en matière de politique bénéficiaire”.

¹⁰¹ Ossia, in forma di promessa di un beneficio ecclesiastico non ancora vacante.

¹⁰² Cfr. **A. LE ROUX**, *Politique fiscale et bénéficiaire du pape Jean XXII*, cit. loc. cit.

¹⁰³ Cfr. **AE. FRIEDBERG**, *Extrav. Comm.*, lib. III, tit. II, cap. X, cc. 1264-1265.



Questi, in estrema sintesi, i principi enunciati dalla decretale: emerge il tratto della puntualità della disciplina, espressa dalla declinazione casistica: funzionale, in ogni caso, al pieno realizzo della riscossione del tributo ecclesiastico, tenendo presenti le esigenze di sostentamento dei beneficiari.

Coeva alla precedente è la decretale *Suscepti regiminis* (1317)¹⁰⁴, già inserita nelle *Extravagantes Iohannis XXII* ma riprodotta pure nelle *Extravagantes communes*¹⁰⁵.

Essa riguarda le rendite dei benefici vacanti. Si ricorda, anzitutto, che in varie chiese si osserva da lungo tempo la regola che le rendite del primo o del secondo o di qualsiasi altro anno seguente dei benefici vacanti vadano a persone o enti titolari di annate (*annalia*) per consuetudine, privilegio o statuto, così che quanti ottengano canonicamente tali benefici, ai quali, diversamente, spetterebbero di diritto tali rendite, non percepiscono alcunché, col conseguente inconveniente che essi non possono comodamente risiedere nelle chiese nelle quali esistono beneficiari per attendere al dovuto servizio. Per ovviare a tale inconveniente (che reca danno ai ministri e al culto divino), la decretale stabilisce che quanti rivendicano interamente a sé le suddette rendite non percepiscano altro che la somma che di consueto era stimata nel pagamento della decima, rimanendo il residuo totale a quanti siano investiti dei benefici. Alle parti (i titolari delle annate e beneficiari neo-investiti) è tuttavia consentito, entro dieci giorni dalla notizia della vacanza, un accomodamento diverso, scegliendo quale parte avere, la tassazione della decima o il residuo totale. Se la scelta non viene fatta nei termini, il diritto di opzione passa di diritto (nelle chiese e nei luoghi in cui viene fatta la tassazione delle decime) al titolare del beneficio; dove, invece, la tassazione delle decime non è fatta, i frutti e proventi del beneficio vacante sono divisi a metà fra il titolare degli *annalia* e il soggetto investito del beneficio, per il suo sostentamento e per gli oneri

¹⁰⁴ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. III, tit. II, cap. un., c. 1268, con rinvio a *Extrav. Io. XXII*, tit. I, cap. 2.

¹⁰⁵ Va, in ogni caso, ricordato che l'ingresso nelle *Extravagantes Communes* delle tre decretali di Giovanni XXII, *Suscepti regiminis*, *Sedes apostolica* ed *Exsecrabilis*, tutte del 1317, avviene per una via diversa da quella per cui figuravano nelle *Extravagantes Iohannis XXII*: nel primo caso vi entrano attraverso l'*Apparatus* di Guglielmo di Monte Lauduno (confluito nelle *Extravagantes Communes*), nel secondo, attraverso l'*Apparatus* di Zenzelino dei Cassani (che dà forma e contenuto alle *Extravagantes Iohannis XXII*). Ciò che spiega la duplicazione, altrimenti inspiegabile, delle tre decretali citate.



della chiesa; se quest'ultimo non accetti tale ripartizione, l'altra parte percepirà la totalità di frutti e proventi del beneficio, assumendo i correlativi oneri. L'osservanza di tali regole è assistita dalla previsione di precise misure sanzionatorie.

Di questa decretale colpisce la precisione delle previsioni e, più ancora, la volontà di regolare e limitare l'applicazione di norme consuetudinarie, nella percezione delle rendite dei benefici vacanti. Le nuove regole sono curiosamente concepite in termini flessibili, adattabili alle circostanze: ma vengono stabilite in modo chiaro e vanno comunque applicate, in luogo di consuetudini incerte e contestate. Esse si traducono, in ogni caso, in una rafforzata tutela dei titolari di benefici.

Va notato, sul piano più generale, che con le due ultime decretali esaminate, si delinea meglio il potere impositivo papale sui benefici ecclesiastici. Di fatto, la riserva o la collazione dei benefici si accompagnava alla percezione di un tributo, le "annate", denominate in vario modo (*annalia*, *fructus primi anni*)¹⁰⁶: esso comportava l'esazione delle rendite del primo anno di un beneficio alla cui provvista avesse provveduto il pontefice, rendite devolute alla Camera Apostolica¹⁰⁷.

Va ricordato che la percezione delle annate, già ampliata da Clemente V nel 1306, era stata ulteriormente estesa da Giovanni XXII con la decretale *Si gratanter advertitis* (8 dicembre 1316), che riservava alla Camera Apostolica l'annata di tutti i benefici vacanti a quella data, o la cui vacanza sarebbe stata dichiarata nei tre anni successivi in Germania, Inghilterra, Castiglia, Aragona e in diverse province ecclesiastiche francesi poste al fuori del Regno di Francia. Quest'ultimo sarà assoggettato alle annate solo più tardi, con una decretale del 1326¹⁰⁸.

¹⁰⁶ Per un compiuto inquadramento, cfr. **G. MOLLAT**, *Annates*, in *Dictionnaire de droit canonique*, t. I, Letouzey et Ané, Paris, 1935, cc. 533-537.

¹⁰⁷ Cfr. **A. LE ROUX**, *Politique fiscale et bénéficiaire du pape Jean XXII*, cit. p. 153. In precedenza, **C. SAMARAN-G. MOLLAT**, *La Fiscalité pontificale en France au XIV siècle (période d'Avignon et Grande Schisme d'Occident)*, A. Fontemoing, Paris, 1905, p. 23 (quest'importante opera ha avuto, nel tempo, varie ristampe). Ivi si ricorda che le annate ebbero un tale impulso in quegli anni, che Giovanni XXII ne venne ritenuto per molto tempo l'inventore, mentre, in realtà, esse esistevano già anteriormente al suo pontificato.

¹⁰⁸ Così **A. LE ROUX**, *Politique fiscale et bénéficiaire du pape Jean XXII*, cit. loc. cit. In precedenza, **C. SAMARAN-G. MOLLAT**, *La Fiscalité pontificale en France au XIV siècle*, cit., pp. 24-25. Le due decretali del 1316 e del 1326 non figurano nelle *Extravagantes Iohannis XXII* né nelle *Extravagantes Communes*.



Come la *Suscepti regiminis*, testé esaminata, anche la famosa decretale *Exsecrabilis* (1317)¹⁰⁹ già figurava nelle *Extravagantes Iohannis XXII* ma fu riprodotta pure nelle *Extravagantes communes*, per le ragioni esposte sopra.

Con questo nuovo intervento, il papa, biasimando l'esecrabile ambizione di molti chierici all'accumulo di benefici e rilevandone i negativi effetti (ecclesiastici di valore sprovvisti di reddito e ridotti alla mendicizia; cura delle anime negletta), dispone, come regola generale, il divieto di cumulo di più di un beneficio "*cum cura animarum*" e di un beneficio "*sine cura*", con la conseguente rinuncia, da parte dei titolari, dei benefici in esubero, devoluti a nuova collazione pontificia. Completando l'opera già avviata con la decretale *Ex debito*, anteriore di alcuni mesi, la nuova disposizione amplia l'intervento papale nelle nomine ai benefici¹¹⁰, confermando il progressivo accentramento delle nomine alle sedi episcopali, con un netto ridimensionamento delle elezioni capitolari¹¹¹.

Con queste due decretali, il papa può dunque moltiplicare le provviste dirette dei benefici meglio dotati e aumentare le grazie aspettate accordate per i benefici più modesti¹¹². Il sistema "reservazionista" papale è giunto, in questo modo, alla sua massima estensione¹¹³.

¹⁰⁹ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. III, tit. II, cap. IV, c. 1259, con rinvio a *Extrav. Io. XXII*, tit. III, cap. un., cc. 1207-1209.

¹¹⁰ Cfr. A. LE ROUX, *Politique fiscale et bénéficiaire du pape Jean XXII*, cit. p. 152: "En 1317, de nouveaux bénéfices sont remis à la disposition du souverain pontife par la constitution *Exsecrabilis*, car elle interdit de cumuler un bénéfice avec charge d'âmes et plus d'un bénéfice sans charge d'âmes".

¹¹¹ Cfr. C. TROTTMANN, *Giovanni XXII*, cit., p. 513.

¹¹² Così A. LE ROUX, *Politique fiscale et bénéficiaire du pape Jean XXII*, cit. p. 152. In precedenza, L. CAILLET, *La Papauté d'Avignon et l'Eglise de France*, cit., pp. 463-467.

¹¹³ La formazione di tale sistema, registratasi nel corso del ventennio precedente, è così sintetizzata in *Storia della Chiesa*, diretta da Hubert Jedin, vol. V/2, *Tra Medioevo e Rinascimento - Avignone-Conciliarismo-Tentativi di riforme*, di Hans Georg Beck, Karl August Fink, Josef Glazik, Erwin Iserloh, prima edizione italiana, Jaca Book, Milano, 1977, pp. 55-56: "Bonifacio VIII estese il diritto di riserva a quei benefici il cui titolare fosse morto entro la distanza di due giorni di cammino dalla residenza della curia. Clemente V estese questi diritti di riserva anche ai benefici dei vescovi che erano stati consacrati nella curia o in occasioni di rinunce, di trasferimenti o cambiamenti. Giovanni XXII andò ancora più in là con la sua costituzione *Ex debito*, con la quale si riservò il conferimento di tutti quei benefici che nel rendersi vacanti avevano implicato in qualche modo un intervento della Santa Sede, come per esempio in seguito a



La decretale *Quum nonnullae* (1319/20)¹¹⁴ riguarda i frutti, le rendite e i proventi dei benefici vacanti: si ribadisce il valore di precedenti lettere papali nelle quali veniva stabilita espressa riserva papale, con conseguente pagamento alla Camera Apostolica. Di fronte al dubbio, espresso da alcuni ecclesiastici titolari di benefici di varia specie nelle chiese cattedrali, viene enunciato chiaramente il concetto che sono soggetti a tassazione frutti, redditi e proventi di tutti i benefici comunque denominati ivi (chiese cattedrali) costituiti, così come lo sono i frutti, redditi e proventi delle prebende e degli uffici dei monaci, dei monasteri regolari e i redditi delle abbazie o degli abati degli stessi. Tutti questi, perciò, “devono essere pagati alla suddetta Camera, secondo il tenore delle predette lettere”. Altra disposizione riguarda i beneficiati di cattedrali, per i quali sono indicati i criteri di computo delle rendite amministrate, ai fini della quantificazione dell’onere tributario, con intento di tutela. Viene poi previsto che, se al curato è stato conferito un secondo beneficio simile, dopo che gli è stato tolto il pacifico possesso di questo e ne sono stati riscossi i frutti, egli non può ricevere nulla dai frutti dello stesso primo beneficio, salvo dispensa. Per il caso di benefici vacanti di cui non sia certa la quantificazione di frutti, rendite e proventi, questi devono essere divisi a metà: la prima, ricevuta dalla Camera Apostolica, la seconda, dalla persona riconosciuta come beneficiaria, per il proprio sostentamento. Infine: granai e altri luoghi dell’Ordine cistercense e di altri regolari, i cui amministratori sono nominati e rimossi dai superiori, i loro frutti, entrate e proventi sono esclusi dalla suddetta disciplina. A parte quest’ultima previsione, emerge una più netta accentuazione della pressione fiscale sui benefici, quasi un completamento di principi e regole che le precedenti decretali (specie la *Suscepti regiminis*) avevano enunciato in termini generali.

deposizione, ad annullamento di una nomina, al rifiuto di una postulazione, alla rinuncia nelle mani del papa; inoltre, i benefici dei cardinali e di quasi tutti gli impiegati curiali. Inoltre, furono riservati, per motivi prevalentemente politici, i benefici maggiori dello stato della chiesa, dell’Italia centrale e settentrionale, per ben due anni e la durata fu continuamente prolungata. Un anno dopo, il papa nella sua costituzione *Exsecrabilis* si scagliò contro il cumulo delle prebende stabilendo che per il futuro si poteva tenere solo un beneficio con l’obbligo della cura d’anime e un altro senza tale obbligo. A tutti gli altri bisognava rinunciare nelle mani del vescovo, mentre tutti i benefici resisi così liberi venivano riservati alla Santa Sede”.

¹¹⁴ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. III, tit. II, cap. XII, c. 1265.



La decretale *Exhibita nobis* (1321)¹¹⁵, rispondendo ad un quesito specifico, enuncia il principio per cui, se coloro che ottengono un beneficio non risiedono nella chiesa in cui quel beneficio sussiste, per rendere il dovuto servizio, il capitolo di quella chiesa non dovrebbe accumulare nulla, poiché, quando la causa cessa, ciò che era in vigore dovrebbe pure cessare; perciò i frutti dei benefici dei non residenti dovrebbero destinarsi a quanti siano titolari delle annate (*annalia*); per chiarire questo concetto non esplicitato, si dichiara che i frutti della suddetta chiesa o beneficio vacante, nei quali sussistono le annate, sono dovuti per privilegio, consuetudine o statuto ai suddetti titolari, anche per quella parte che sarebbe dovuta a coloro che ottengono tale concessione o beneficio, se residenti presso tale chiesa o beneficio oppure se non residenti per speciale privilegio apostolico o altra giusta causa; infatti, la suddetta parte non spetta al capitolo. In sostanza, si estende analogicamente al caso dei benefici con titolari “non residenti” (e, perciò, “inadempienti”, rispetto al ministero ecclesiastico), la regola propria dei benefici vacanti: i frutti relativi a tali benefici spettano ai titolari delle annate e non ai capitoli.

Con la decretale *Quum nonnullae ecclesiasticae personae* (s. d.)¹¹⁶ si vuole chiarire un dubbio sollevato in sede interpretativa: qualora venga conferito un secondo beneficio a una persona che detiene una dignità o un altro beneficio ecclesiastico in cui la cura delle anime è di primaria importanza, nel caso in cui entrambi i benefici si rendano vacanti successivamente, viene chiesto a chi spettino i frutti, le rendite e i proventi di entrambi nel primo anno in cui sono vacanti. La risposta è inequivocabile: “i frutti, le rendite e i proventi di entrambi questi benefici, quando entrambi sono vacanti, devono essere percepiti e tenuti dalla Camera Apostolica”. Il testo della decretale, nella sua brevità, evidenzia la portata ampia e generale del principio enunciato.

Sempre in materia beneficiaria, la decretale *Ut, quos virtutis* (s. d.)¹¹⁷ stabilisce che “chiunque, ricoprendo più dignità o personati o chiese parrocchiali, o una dignità o personato¹¹⁸ con un altro beneficio avente

¹¹⁵ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. V, tit. VII, cap. IV, c. 1301.

¹¹⁶ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. III, tit. II, cap. XI, c. 1265.

¹¹⁷ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. I, tit. VII, cap. II, cc. 1244-1245.

¹¹⁸ Il “personato” (*personatus*) era una prebenda capitolare alla quale era unita una presenza senza giurisdizione; differiva dalla “dignità” in quanto questa conferiva ad un tempo presenza e giurisdizione e differiva pure dall’“ufficio” in quanto questo implicava un potere di amministrazione ma nessuna giurisdizione e nessuna presenza.



contemporaneamente la cura delle anime senza dispensa canonica, sia tenuto a consegnare ciascuno di essi (eccettuato solo quello ricevuto per ultimo, che può, se ne ha il diritto, ritenere per collazione canonica), entro due mesi, nelle mani dell'ordinario, perché possa disporne a sua volta". In caso di inadempienza, "sarà privato anche di quel diritto che gli spettava e sarà considerato completamente incapace di ottenere qualsiasi beneficio".

Lo stesso principio è poi enunciato in prospettiva avvenire: "Chiunque riceva in seguito una dignità, un personato o un beneficio con anime annesse, se in precedenza ha ottenuto un beneficio simile, dopo aver preso possesso del secondo, viene privato del primo in virtù di questa norma ed è tenuto a consegnarlo nelle mani dell'ordinario perché ne disponga colui al quale spetta. In caso di inadempienza è privato, in forza della medesima, del secondo ed è ineleggibile agli ordini sacri e all'ottenimento di qualsiasi beneficio ecclesiastico". In più è precisato che gli ordinari debbono ingiungere ai loro sudditi che ottengano più dignità e personati o chiese a cui incombe cura d'anime, o una dignità o un personato con un altro beneficio cui è annessa una cura simile, di procurarsi delle dispense con la cui autorità ottengano tali chiese, personati o dignità.

Secondo la motivazione riportata nel testo, la decretale in parola è destinata "a coloro che l'amore della virtù non distoglie dal vizio dell'ambizione esecrabile e dalla cecità dell'avarizia"¹¹⁹. Il provvedimento viene formalmente fondato su un obiettivo moralizzatore e su un esplicito intento perequativo. Sottostante e pervasivo il ruolo della Santa Sede che emerge, specialmente, nei riferimenti al suo potere di dispensa.

Come già emerge dalla formula incipitaria, la decretale *Dispendiis* (s. d.)¹²⁰ tocca il tema del conferimento dei benefici con obiettivi di economia di tempi e di spese. La decretale vuole "impedire le varie spese e i pericoli che possono derivare alla Chiesa dalle postulazioni scritte [di benefici ecclesiastici] e i lunghi periodi di vacanza che sovente derivano da postulazioni irragionevoli e le spese che alla Chiesa frequentemente

Cfr. R. NAZ, *Personnat*, in *Dictionnaire de droit canonique*, t. VI, Letouzey et Ané, Paris, 1957, c. 1355.

¹¹⁹ Singolare l'assonanza dei termini impiegati, rispetto a quelli riscontrati nella decretale *Exsecrabilis*, citata sopra: è ulteriormente dimostrata l'organicità del disegno ordinatore di Giovanni XXII.

¹²⁰ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. I, tit. II, cap. un., cc. 1237-1238.



ne derivano". Desiderando impedire per il futuro il persistere del fenomeno, viene proibito 'con editto perpetuo' a chiunque non abbia compiuto i ventisette anni di rivolgersi alla cattedrale, ovvero a un professore di qualsiasi Ordine mendicante, a chiese inferiori alle cattedrali, a monasteri fuori del proprio Ordine. Ogni richiesta fatta in contrario sarebbe nulla e irrilevante. Quanti la avanzino consapevoli della proibizione, sono privati della capacità di postulare e di essere eletti, nonché sospesi dai benefici eventualmente ottenuti nella chiesa a cui hanno fatto richiesta, per tre anni. L'età minima di ventisette anni è pure necessaria per le postulazioni fatte presso la Curia Romana (in questo caso è preferibile il raggiungimento dei trentacinque anni); "secolari e religiosi al di fuori dell'amministrazione dei loro Ordini sono ineleggibili e inesigibili in perpetuo, e del tutto incapaci di ottenere dignità e benefici ecclesiastici di qualsiasi genere".

Il provvedimento s'inscrive nel più ampio programma di riordino della materia beneficiaria: il limite minimo di età previsto, oltre a ridurre il numero dei postulanti, abbrevia i tempi del conferimento, con indubbio vantaggio per la cura pastorale e per la gestione patrimoniale. Colpisce la severità delle sanzioni previste per i contravventori dei divieti introdotti: segno del particolare rilievo attribuito a questa materia dall'autorità pontificia.

2) Diocesi

Elementi di vario interesse emergono dalle decretali di Giovanni XXII rifluite nelle *Extravagantes Communes*, riguardanti la condizione delle diocesi (con specifico riferimento al caso tolosano).

Delle decretali che, per esigenze sistematiche, abbiamo ricompreso in questo gruppo, sei sono legate all'elevazione ad arcidiocesi della diocesi di Tolosa ed alla correlata costituzione della sua provincia ecclesiastica. Come sappiamo, Giovanni XXII aveva assunto questa determinazione fin dall'inizio del suo pontificato, con l'intento di ridimensionare le diocesi troppo estese, a partire da quelle geograficamente più vicine alla Sede papale avignonese e, insieme, favorire un processo di razionalizzazione e di accentramento nel conferimento dei benefici ecclesiastici¹²¹.

¹²¹ In proposito, cfr. C. TROTTMANN, *Giovanni XXII*, cit., specie p. 513.



La prima cosa da notare è che la decretale *Salvator noster* (1317)¹²², in cui è disposta l'elevazione di Tolosa a sede metropolitana, non rifluita (nonostante la sua importanza) nelle *Extravagantes Iohannis XXII*, è riscontrabile nelle *Extravagantes Communes*: segno che il testo circolava e che la sua rilevanza (anche in ordine ai principi di diritto enunciati) era nota.

Le motivazioni della decretale in parola sono enunciate in sede introduttiva e ricondotte a due ordini di considerazioni. Anzitutto lo sviluppo della città e della diocesi tolosana da un punto di vista demografico, che impone di assicurare una cura pastorale più confacente. Si ricorre all'immagine evangelica della messe abbondante e della necessità di nuovi operai per la mietitura e, insieme, per fondarvi la potestà papale di disporre in questo campo. Accanto a questa, una motivazione di tipo patrimoniale con riflessi sul costume e sulla morale ecclesiastica: il vescovato di Tolosa, già ricco di immense entrate, aveva conosciuto, col tempo, un fenomeno degenerativo cui era urgente porre rimedio¹²³; già Clemente V, quando ancora la città e la diocesi erano molto meno ricche di popolazione e di rendite di quanto non siano al momento, era fermamente deciso a dividere la diocesi.

Ora, Giovanni XXII, volendo dare attuazione all'intenzione del suo predecessore e dissipare così il male che l'eccessiva abbondanza delle suddette rendite produsse, e per aumentare il culto divino e il progresso spirituale delle anime, dispone, 'per autorità apostolica', la divisione della diocesi di Tolosa in cinque diocesi, che saranno distinte da certi confini, le quattro città sottoscritte, ciascuna delle quali viene costituita e designata col nome di città, ossia: Montauban, già della diocesi di Cahors, a cui sarà aggiunta una certa parte della ex diocesi di Tolosa, Saint-Papoul, Rieux e Lombez, esistenti nell'ex diocesi di Tolosa stessa, avranno quattro diocesi separate da distinguersi con confini certi¹²⁴.

¹²² Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. III, tit. II, cap. V, cc. 1259-1261.

¹²³ Va ricordato che il vescovo di Tolosa Gaillard de Preyssac (c. 1276-1327), nipote di Clemente V, coinvolto nel complotto ordito contro Giovanni XXII all'inizio del suo pontificato, era stato costretto nel 1317 a rinunciare alla sede vescovile.

¹²⁴ Ricorda J. GAUDEMET, *Le gouvernement de l'Eglise à l'époque classique*, II partie, *Le gouvernement local*, in *Histoire du Droit et des Institutions de l'Eglise en Occident*, diretta da G. Le Bras e da J. Gaudemet, t. VIII, vol. II, Cujas, Paris, 1979, p. 16, che, poco tempo dopo, il 26 settembre 1317, il territorio di Tolosa fu ulteriormente ridotto con la creazione delle diocesi di Lavaur e di Mirepoix.



Sono costituite le nuove cattedrali in Montauban, Saint-Papoul, Lombez e Rieux.

Quanto alla Chiesa di Tolosa e alla sua diocesi, il papa, con la pienezza del potere apostolico, la esenta completamente dalla giurisdizione della Chiesa di Narbona, di cui era suffraganea, e la erige in Chiesa arcivescovile e metropolitana, costituendo per essa una conveniente provincia ecclesiastica: decreta che le neo-erette diocesi di Montauban, Saint-Papoul, Lombez e Rieux, e, con esse, la diocesi di Pamiers (già suffraganea di Narbona), siano suffraganee della nuova arcidiocesi di Tolosa, in modo che tutti i casi provenienti dalla stessa provincia siano deferiti al giudizio dell'arcivescovo di Tolosa.

Seguono le disposizioni di contenuto patrimoniale: dei beni, redditi, proventi e diritti dell'ex vescovato di Tolosa, vengono assegnati alla nuova sede arcivescovile tolosana diecimila libbre di tornesi di reddito annuo e perpetuo, mentre a ciascuna delle nuove sedi vescovili di Montauban, Saint-Papoul, Lombez e Rieux ne vengono assegnate cinquemila. Per le dotazioni patrimoniali di Pamiers, diocesi derivata da un precedente smembramento, si disporrà con provvedimento distinto.

Si precisa che le dotazioni sono state calcolate sulla base di un'attenta valutazione delle necessità. Viene stabilito che le nuove chiese ricevano da subito le somme annualmente dovute *pro rata*.

In ultimo, è disposta la riserva alla Sede Apostolica della disposizione dei benefici della diocesi di Tolosa "ora e in futuro, finché non diventi vacante la distinzione delle diocesi".

Rispetto a questo ampio quadro, offerto dalla *Salvator noster*, altre decretali di carattere attuativo vengono successivamente emanate sullo stesso tema.

Nelle *Extravagantes Communes* se ne riscontrano cinque che passiamo rapidamente in rassegna:

a) *Nuper certis* (1317)¹²⁵: questa decretale, immediatamente successiva alla *Salvator noster*, ha il fine di garantirne la perfetta osservanza. Richiamandone il contenuto, il pontefice ricorda, fra l'altro, di aver assegnato una parte dei beni e delle rendite dell'ex diocesi di Tolosa alla nuova arcidiocesi e alle suffraganee nella misura "che abbiamo ritenuto essere sufficiente per ciascuna di esse, mentre il resto dei beni e delle rendite complessive è riservato alla nostra disposizione e a quella della Sede Apostolica". Quindi, la parte monitoria e

¹²⁵ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. III, tit. II, cap. VI, cc. 1261-1262.



sanzionatoria, con la proibizione severa di impedire o intralciare la disposizione papale, rimanendo nullo qualsiasi atto contrario ad essa. Per chi non vi ottemperi consapevolmente sono previste sentenze di scomunica contro le persone, d'interdetto contro le comunità e di sospensione contro capitoli, conventi e collegi. A ciò aggiungasi la privazione *ipso facto* della potestà e la devoluzione di titoli, dignità, benefici e temporalità ad altri soggetti, mentre i reprobri sono resi inabili all'ottenimento di qualsiasi beneficio ecclesiastico.

b) *Nuper ex certis causis* (1323)¹²⁶: riprende integralmente, dopo alcuni anni, il contenuto della decretale precedente, con l'aggiunta di un ultimo capoverso, in cui si comanda agli esecutori (nominativamente indicati in epigrafe), di pubblicare o far pubblicare, individualmente o in solido, quante volte sarà ritenuto opportuno, le privazioni e incapacità già sancite in essa, affinché nessuno possa addurre di ignorarle.

È il segno che, a distanza ormai di vari anni dal riordino della circoscrizione ecclesiastica tolosana, sono ancora presenti resistenze alla piena attuazione della riforma.

c) *Nuper ex certis rationabilibus* (1319/20)¹²⁷: il papa ricorda di aver recentemente elevato a sede vescovile il villaggio di Lombez, già ricompreso nella diocesi di Tolosa, di averlo insignito del titolo di città e di aver costituito per cattedrale la chiesa abbaziale dell'Ordine di Sant'Agostino, in quella città: egli dispone ora la nomina dell'abate della medesima chiesa a vescovo della nuova diocesi, in virtù delle qualità di cultura, di onestà di vita e di costumi nonché di discrezione e di consiglio, nonostante l'assenza del requisito di età minima e la recente ordinazione sacerdotale; da tali requisiti, il pontefice concede dispensa in modo espresso. La scelta del papa cade su persona non solo meritevole per le qualità personali, come la decretale precisa, ma anche radicata e conosciuta *in loco*: così che il nuovo vescovato e la nuova diocesi possano sorgere e consolidarsi in modo più sicuro.

d) *Ad cuiuslibet* (1319/20)¹²⁸: motivi e contenuti di questa decretale sono del tutto corrispondenti a quelli della precedente; dopo aver ricordato la recente elevazione a sede vescovile del villaggio di Montauban, già ricompreso nella diocesi di Cahors e l'attribuzione ad essa del titolo di città, e di aver costituito la chiesa del monastero

¹²⁶ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. III, tit. II, cap. VII, c. 1262.

¹²⁷ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. III, tit. II, cap. VIII, cc. 1262-1263.

¹²⁸ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. III, tit. II, cap. IX, cc. 1263-1264.



benedettino della Casa di Dio, ivi posta, in chiesa cattedrale, il papa dispone ora la nomina del nuovo vescovo, individuandolo nell'abate dello stesso monastero (secondo una scelta del tutto corrispondente a quella fatta per Lombez: le qualità dell'eletto sono identiche a quelle sopra vedute: scienza delle lettere, decoro della vita e dei costumi, maturità della discrezione e del consiglio). Ulteriori indicazioni vengono date sulla consacrazione episcopale. Anche in questo caso, la scelta di un abate, già residente nella città eletta a nuova sede episcopale, intende radicare in modo sicuro la nuova istituzione ecclesiastica al suo territorio.

e) *Sedes apostolica* (1317)¹²⁹: già inserita nella collezione delle *Extravagantes Iohannis XXII*, questa decretale riguarda le diocesi di nuova creazione, derivanti da smembramento di preesistenti diocesi più vaste. Prima della divisione, più persone avevano ottenuto lettere su benefici ecclesiastici che sarebbero venuti a vacare in quelle diocesi allora integre: volendo togliere ogni dubbio sull'esecuzione di quelle grazie già concesse, che rimane efficace nelle diocesi divise come era in quelle un tempo integre, si dispone che gli esecutori o giudici incaricati dalla Sede Apostolica nelle diocesi già divise procedano liberamente come prima. Così pure è stabilito che alle lettere apostoliche che concernono la giustizia i giudici dati per le cause di qualsivoglia persona ora esistenti nelle diocesi possano procedere secondo il loro tenore e si attengano integralmente alle stesse¹³⁰.

L'intento è quello di favorire l'attuazione della riforma delle circoscrizioni ecclesiastiche, derivante dallo smembramento di diocesi preesistenti e dalla costituzione di nuovi vescovati: un complesso di mutamenti da realizzare simultaneamente, ciò che inevitabilmente crea difficoltà e non di rado motivi di attrito.

3) Vescovi

Nell'indistinta raccolta delle *Extravagantes Communes*, un gruppo di decretali concerne i vescovi.

¹²⁹ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. I, tit. VI, cap. un., c. 1243, con rinvio a *Extrav. Io. XXII*, tit. IV, cap. I, cc. 1209-1210.

¹³⁰ Cfr. D. ARRU, *Extravagantes Iohannis XXII. Note ricostruttive nel settimo centenario*, cit., p. 42.



Due di esse, di contenuto largamente simile, mirano a riportare pienamente sotto la disciplina papale certi comportamenti che vanno prendendo piede nell'episcopato.

La prima di esse inizia con le parole *Ut praelatorum* (s. d.)¹³¹: ivi si fa riferimento ad una prassi diffusa, di vescovi che, deposto l'abito ecclesiastico, si ritirano travestiti in luoghi lontani dalle loro sedi e al caso di vescovi che, recatisi segretamente presso la Santa Sede (in Avignone), si siano nascosti, non si siano presentati al papa e successivamente se ne siano allontanati; per porre termine a questi atti, il papa dispone il divieto a tutti i vescovi e superiori prelati di vagare indiscretamente fuori dei confini della loro città, diocesi e provincia senza ragionevole motivo, dopo aver cambiato le loro abitudini; vieta, altresì, che vescovi e superiori, recandosi segretamente presso la Curia, 'soprattutto con abitudini cambiate', si allontanino dalla presenza del pontefice senza essersi presentati al suo cospetto, ovvero senza aver ottenuto il permesso di allontanarsi da lui; per quanti contravvengano alle suddette proibizioni viene stabilita la pena della scomunica.

La seconda decretale, *Etsi deceat* (s. d.)¹³² fa riferimento alla prassi di vescovi che, trascurando la cura pastorale, si ritirano per lungo tempo dal loro ministero adottando abitudini trasformate, rifiutano il rispetto dovuto alla Sede pontificia e, nelle ore notturne, diffondono le loro malvagie concezioni "tramando forse illecite cospirazioni contro di noi e contro gli altri", e poi se ne allontanano senza aver mostrato al pontefice la dovuta riverenza e senza averne ottenuto il permesso. Da tali premesse, scaturisce la parte precettiva della decretale: viene proibito ai vescovi, con editto generale, di trascorrere la notte fuori della loro diocesi senza il permesso del loro superiore, eccetto per gli affari della chiesa ad essi affidata. Viene stabilito che ogni volta che un vescovo si rechi presso la Curia Romana e visiti per la prima volta il palazzo papale (di Avignone), si presenti dinanzi al papa per prestargli omaggio e non se ne allontani senza aver ottenuto la prescritta licenza. A quanti non ottemperino a tali obblighi e a tutti coloro che osino ricevere tali persone nella sede stessa è inflitto il marchio dell'infedeltà e la pena della scomunica.

Sembra emergere, dalle due decretali, la diffusione, in seno all'episcopato, di tendenze all'insubordinazione verso l'autorità papale,

¹³¹ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. I, tit. VIII, cap. II, cc. 1246.

¹³² Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. I, tit. VIII, cap. III, cc. 1246.



nei primi anni della residenza avignonese; il suo prestigio si era forse appannato, agli occhi di alcuni di loro: in questo quadro appare interessante e significativo l'aperto riferimento fatto dal papa a possibili "cospirazioni" contro di lui. Da tali tendenze traggono spunto le decretali in esame per riaffermare una più stretta soggezione dei vescovi alla persona del pontefice.

Lo sforzo di Giovanni XXII di stabilire fermamente la propria autorità (ma anche la tutela) verso l'episcopato emerge da altre due decretali: *Malitiis* e *Divinis exemplis*.

Nella decretale *Malitiis* (s. d.)¹³³, definita 'costituzione', viene enunciato il principio, 'che avrà vigore in perpetuo', che la consegna del pallio, da farsi a coloro che sono assunti al governo delle chiese metropolitane o di altre, non sia in alcun modo ostacolata o ritardata dalla (eventuale) eccezione di un crimine o di una mancanza sollevata a carico dei destinatari; ciò a meno che coloro che si oppongono prestino giuramento di non farlo con dolo ma di credere che ciò sia vero, si offrano di fare una pronta confessione, si obblighino a una pena di rappresaglia o straordinaria, a discrezione del giudice che presiede. Per 'pronta confessione' dovrà intendersi, in questo caso, legittima dimostrazione di ciò a cui si oppongono, entro due mesi dal giorno della collazione. Decorso inutilmente siffatto termine, la consegna del pallio avrà comunque luogo.

Diretta a stabilizzare e consolidare le istituzioni ecclesiastiche, nel difficile avvio del pontificato avignonese, la decretale intende stringere il legame fra pontefice e metropolitani (del quale il pallio costituisce il simbolo), prevenendo il sin troppo facile insorgere di pretesti dilatori nella provvista dei principali uffici ecclesiastici ma offre altresì la possibilità di dimostrare l'eventuale fondatezza delle eccezioni sollevate sulle persone.

Del tutto differente è il tipo di intervento del papa nel caso della decretale *Divinis exemplis* (1318)¹³⁴. Ivi, in esito a una lunga e approfondita indagine, viene disposta, a carico di Hugues Géraud, vescovo di Cahors (città di origine del papa), la deposizione perpetua, con la privazione del suo ufficio episcopale, sacerdotale e di qualsiasi altro, e la condanna alla prigione perpetua, a causa dei numerosi eccessi, gravi oppressioni ed enormi crimini di cui si è reso colpevole.

¹³³ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. I, tit. IV, cap. un., cc. 1242.

¹³⁴ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. V, tit. VIII, cap. un., cc. 1302-1303.



Il testo della decretale, ampio e dettagliato, si sofferma su questi capi d'accusa: a) verso la Santa Sede: rifiuto di accettare e di presentare appelli ad essa e oppressione verso coloro che li presentavano; conferimento di benefici resi vacanti con metodi illeciti e più che sospetti; b) verso i suoi sudditi: terrore, violenza e ingiustizia, frodi, estorsioni intollerabili, esazioni indebite; privazione dei loro benefici a danno di soggetti non legittimamente convocati, né condannati o confessati; dittatura di molti atti falsi; rifiuto di istituzione di soggetti che erano stati presentati e concessione di lettere di istituzione dietro forti pagamenti in denaro.

Ricorrente è perciò il riferimento ad atti simoniaci ('s'impadronì delle chiese a lui soggette e ne usurpò le entrate'). Riconosciuto colpevole pure di corrompere i tribunali e i giudici, l'ex vescovo è ritenuto responsabile, sul piano più strettamente personale, di spergiuro, irregolarità, fornicazione.

Interessante appare l'affermazione, fatta in sede conclusiva, insieme ad altre considerazioni, secondo cui 'la sua uscita è pericolosa', a causa della malizia che gli è abituale: alla base di essa può dirsi posta la condanna al carcere a vita. Questa è chiamata a una funzione principalmente preventiva, oltreché afflittiva ed emendativa ('*possa fare penitenza per ciò che ha commesso*').

La decretale *Divinis exemplis* è formalmente riferita ai delitti canonici in essa richiamati: in rapporto ad essi, Hugues Géraud viene condannato al carcere a vita.

Questi, peraltro, quando il procedimento canonico era stato avviato a suo carico, prevedendo la sua condanna, aveva ordito un complotto per avvelenare il papa e due cardinali suoi stretti collaboratori, facendo anche ricorso a pratiche magiche¹³⁵. Scoperto il complotto, che fu confessato dal Géraud, la vicenda ebbe uno sviluppo inatteso per la

¹³⁵ Anche in relazione a questa vicenda, si accentua la tendenza di Giovanni XXII a reprimere più severamente le pratiche magiche. Fin dal 1320 egli avvia estese consultazioni con teologi ed esperti sulla questione dell'assimilazione di tali pratiche ai delitti di eresia. Con la decretale *Super illius specula* (del 1326 o 1327), il pontefice occitano equipara definitivamente le pratiche magiche all'eresia estendendo ad esse le medesime sanzioni e rafforzando la competenza dell'Inquisizione in tale campo. La citata decretale non risulta inclusa né nelle *Extravagantes Iohannis XXII*, né nelle *Extravagantes Communes*. Sulle consultazioni avviate fin dal 1320 e sul ruolo del teologo francescano Enrico Del Carretto, vescovo di Lucca, cfr. **R. MANSELLI**, *Enrico Del Carretto e la consultazione sulla magia di Giovanni XXII*, in *Miscellanea in onore di monsignor Martino Giusti*, II, (Collectanea Archivi Vaticani, 5), Città del Vaticano, 1978, pp. 97-129.



morte del card. Jacques de Via, vescovo di Avignone e nipote del papa, della quale fu ritenuto responsabile, per aver ordito un sortilegio, lo stesso Géraud. Un nuovo processo inquisitoriale fu ben presto avviato, che si concluse con la sua condanna al rogo¹³⁶.

Nell'edizione delle *Extravagantes Communes* curata dal Friedberg, la decretale *Divinis exemplis* viene riportata al 1318, ma sappiamo che Hugues Géraud era stato giustiziato fin dal 30 agosto 1317: detta discordanza evidenzia i successivi, inopinati sviluppi che l'intera vicenda aveva rapidamente subito.

4) Potestà di giurisdizione

Alcune decretali di Giovanni XXII rifluite nelle *Extravagantes Communes* riguardano, in modo diverso, la materia giurisdizionale, intesa proprio come *potestas regiminis*, e toccano più da presso le prerogative della Sede Apostolica. Si tratta di: *Super gentes et regna*, *Frequentes* e *Quum Matthaeus de Pontiniano*.

La decretale *Super gentes et regna* (s. d.)¹³⁷, riguardante il potere di nomina e di invio di legati da parte del papa, esordisce con un richiamo di forte sapore teocratico, quando afferma che il Romano Pontefice è "costituito dal Signore sopra le nazioni e i regni". Egli, non potendo percorrere personalmente le singole regioni né esercitare la cura della sollecitudine pastorale sul gregge a lui affidato, è perciò obbligato, per il dovere del servizio a lui imposto, a nominare propri legati nelle varie parti del mondo, che, secondo le necessità, agiscano in sua vece. Ufficio e potere ricevuto direttamente da Dio.

Tuttavia, alcuni soggetti (non meglio precisati) colpiscono gli stessi legati e non permettono loro di entrare nelle terre a loro soggette, dicendo che questa è la loro consuetudine.

Rigettando totalmente detta consuetudine, irragionevole e contraria alla salvezza delle anime, il pontefice decreta "che tutti i legati stessi siano ammessi da tutti, di qualsiasi preminenza, condizione o stato essi siano, e che non possa essere impedito da chiunque si vanti del nome cristiano, col pretesto di qualsiasi consuetudine, di entrare liberamente in qualsiasi regno, provincia o terra a cui siano destinati e di esercitare l'ufficio della legazione loro affidato". Incorrerà *ipso facto* nella

¹³⁶ Su questa vicenda, richiami in C. TROTTMAN, *Giovanni XXII*, cit., p. 513,

¹³⁷ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. I, tit. I, cap. un., c. 1237.



scomunica (si tratta, cioè, di scomunica *latae sententiae*), chiunque osasse impedire ai legati o anche ai messaggeri inviati dalla Sede Apostolica per qualunque motivo, di entrare e di esercitarvi le funzioni loro affidate. I regni, le terre e i luoghi ad essi soggetti saranno irretiti dall'interdetto ecclesiastico per tutto il tempo in cui manterranno una siffatta posizione.

Siamo in presenza di una decretale del più grande interesse. Il diritto che il papa rivendica di nominare e inviare legati presso nazioni e regni viene fondato sul postulato teocratico della superiorità dell'autorità papale rispetto a quella dei monarchi secolari: questi, perciò, non possono escluderli dai loro territori dietro alcuna motivazione e vanno incontro, in caso contrario, alle più severe sanzioni ecclesiastiche.

Del tutto diversa la materia affrontata dalla decretale *Frequentes* (1327)¹³⁸, in cui si richiamano tutti alla più scrupolosa osservanza della decretale di Bonifacio VIII *Super cathedram*, rimessa in vigore da Clemente V al Concilio di Vienne¹³⁹.

Sono giunte al papa le doglianze provenienti dall'arcivescovo di Bordeaux, dai membri dei capitoli maggiori di Bordeaux e di altre chiese, priorati, conventi, rettori, curatori, sacerdoti e vicari parrocchiali, e chierici sia regolari che secolari della suddetta città e diocesi: i religiosi degli stessi Ordini dei Predicatori, Minori, Eremiti e Carmelitani - "contrariamente al tenore della stessa decretale - stanno infliggendo a loro molti torti, danni e perdite".

Il papa dispone che, nel rispetto della decretale bonifaciana, non si consenta ai religiosi dei suddetti Ordini "di infliggere alcun gravame o danno ai suddetti arcivescovi, capitoli, prelati, priori, conventi, rettori, curati, sacerdoti, vicari e clero, i quali vorranno rivalersi per qualsiasi danno, molestia, gravame già inflitto in passato o che sarà inflitto in futuro".

¹³⁸ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. II, tit. I, cap. un., cc. 1251-1254.

¹³⁹ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. III, tit. VI, cap. II, c. 1273, rinvia alle *Clem.*, lib. III, tit. III, cap. II, cc. 1161-1164. Emanata da Bonifacio VIII il 18 febbraio 1300, frutto di attento studio, la decretale *Super cathedram* fu revocata da Benedetto XI nel 1304 e ripristinata da Clemente V nel Concilio di Vienne, nel 1312. La decretale dettava norme precise circa i punti più importanti su cui verteva il dissidio fra secolari e regolari: cioè, sui limiti entro i quali i Mendicanti potevano ricevere le confessioni, predicare e celebrare funerali. I più danneggiati furono i Minoriti, avvezzi da tempo a una libertà quasi illimitata, ma a nulla valsero le loro proteste, di fronte all'energia del papa. Così E. DUPRE' THESEIDER, *Bonifacio VIII*, in *Enciclopedia dei Papi*, vol. II, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2000, p. 488.



L'intento è quello di regolare meglio la procedura inquisitoriale e la collaborazione tra vescovo e inquisitore¹⁴⁰.

Si afferma il principio che là dove sia necessaria un'indagine giudiziaria, questa avvenga sommariamente, *sine strepitu seu figura iudicii*. Si ribadisce la regola della decretale di Bonifacio VIII che nessuno, fuori della sua città o diocesi, se non in alcuni casi eccezionali, ed entro un certo limite dal confine della propria diocesi, possa essere chiamato in giudizio o che giudici e conservatori possano procedere contro chiunque fuori della città e diocesi in cui sono stati nominati, o che altri possano presumere di affidare i loro turni ad altri o di trascinare alcuno oltre un certo limite dal confine della stessa diocesi. Viene poi enunciato un generale principio di non interferenza con altre costituzioni del Romano Pontefice, e di salvaguardia della piena efficienza della giurisdizione papale e del suo esercizio in questo campo.

Se gli stessi frati o i loro Ordini, così come arcivescovi, capitoli, prelati, priori, conventi, rettori, curati, sacerdoti, vicari e clero, o alcuni di loro o qualsiasi altro, congiuntamente o separatamente, hanno un indulto dalla S. Sede, non possano essere scomunicati, sospesi o interdetti, o chiamati a giudizio fuori o oltre, intorno o in qualsiasi altro modo, senza che vi siano le lettere apostoliche, con la menzione delle indulgenze, delle persone, di luoghi, uomini, ordini e nomi propri, e di qualsiasi altra indulgenza o privilegio della detta Sede, generale o speciale, di qualsiasi tenore ci possa essere.

Segue l'ulteriore e più generale prescrizione autoritativa secondo cui è proibito severamente ai giudici o ai conservatori, a qualsiasi persona degli stessi Ordini dei Predicatori, Minori, Eremiti e Carmelitani, o agli stessi Ordini congiuntamente o separatamente, di convocare chiunque davanti a loro in giudizio per danni e ingiurie e qualsiasi altra questione o affare loro assegnato, secondo modalità difforni da quelle poste nella decretale *Super cathedram*.

Questa proibizione è estesa non solo al futuro ma anche agli affari ancora pendenti e iniziati in qualsiasi modo; ogni atto in contrario, comunque tentato, sarà considerato nullo e privo di effetto.

¹⁴⁰ L'attività inquisitoriale contro le eresie, con significativi riflessi sul terreno politico, registra un notevole incremento durante il pontificato di Giovanni XXII: in tema, cfr. **M. BENEDETTI**, *Giovanni XXII, gli inquisitori, la disobbedienza*, in **CENTRO ITALIANO DI STUDI SUL BASSO MEDIOEVO** - Accademia Tudertina, *Giovanni XXII. Cultura e politica di un papa avignonese*, cit., pp. 239-264.



Viene in ultimo stabilito che ciascun giudice e conservatore possa continuare la trattazione di affari e questioni iniziata da un altro, considerando la giurisdizione di ognuno di essi come estensibile ad ogni caso si presenti in futuro. Ciò al fine, evidentemente, di porre riparo a eventuali eccessi, senza fermare, per questo, il procedimento in corso.

L'obiettivo della decretale appare sufficientemente chiaro, considerato oltretutto l'espresso richiamo alla *Super cathedram*: essa intende porre limiti precisi, temporali e materiali, alla giurisdizione inquisitoriale, prevenendo per il futuro conflitti con la giurisdizione vescovile, e fatto comunque salvo il primato giurisdizionale papale.

Sulla medesima, delicata questione sembra vertere, in relazione a un caso specifico, la decretale *Quum Matthaeus de Pontiniano* (1327)¹⁴¹, coeva alla precedente.

Il caso è quello di Matteo de Pontiniano, dell'Ordine dei Predicatori, inquisitore dell'eretica pravità nel Regno di Sicilia, il quale ha ritenuto di pronunciare una sentenza di scomunica contro Guglielmo de Baleto, arcidiacono di Fréjus, cappellano papale, e rettore della Campagna e Marittima¹⁴². Si lamenta l'occasione frivola da cui il fatto è derivato, e si ravvisa in tale sentenza una forma di mancata riverenza verso il pontefice e la Sede Apostolica.

La decretale, "volendo impedire tali atti presuntuosi a tutti quanti, sia giudici ordinari che delegati e agli inquisitori della stessa nequizia e a tutti quanti altri esercitino qualunque autorità", con l'autorità apostolica proibisce severamente e comanda espressamente che essi

¹⁴¹ Cfr. **AE. FRIEDBERG**, *Extrav. Comm.*, lib. V, tit. III, cap. III, cc. 1292-1293.

¹⁴² Guglielmo de Baleto aveva maturato una lunga esperienza al servizio della Chiesa: collettore delle decime già sotto i papi Gregorio X, Niccolò IV, Bonifacio VIII e Clemente V, fu confermato nell'ufficio da Giovanni XXII, appena eletto pontefice, con lettera del 25 settembre 1316. Già legato pontificio in Lombardia sotto Clemente V, Giovanni XXII lo aveva nominato dapprima rettore della città di Benevento e poi rettore della provincia di Campagna e Marittima (8 agosto 1318): carica, quest'ultima, assunta solo nel 1320. Investito del recupero dei proventi, dei censi e delle multe che da anni non erano stati pagati, del controllo delle rocche e della ricostruzione di quelle cadenti, in campo spirituale deteneva ampi poteri: oltre al controllo sull'episcopato e sul clero, aveva giurisdizione nelle cause d'appello, proprio in quanto non vi era un vescovo metropolitano. Fedele rappresentante della politica pontificia in provincia, morì a Napoli il 18 ottobre 1322. Cfr. **M. T. CACIORGNA**, *Scritture ed ufficiali pontifici nella Campagna e Marittima del primo Trecento*, in *Offices, écrit et papauté (XIII-XVII siècle)*, Collection de l'Ecole Française de Rome, 386, Roma, 2007, pp. 47-71 (in particolare, pp. 58-63).



“non procedano in alcun modo, contro gli ufficiali o messaggeri papali e quelli della Sede Apostolica o alcuno di loro, in nessuna occasione o causa, senza il consenso pontificio e quello della Sede Apostolica, il permesso speciale della Sede da concedere loro tramite lettere della Sede stessa che facciano pieno riferimento al tenore della presente, o presumere di emettere alcuna sentenza di scomunica o sospensione o qualsiasi altra sentenza contro di loro o qualcuno degli stessi”.

Prosegue il pontefice:

“Infatti, con la presente decretiamo che qualsiasi attentato possa essere fatto contro questo divieto e questo comando è nullo e invalido. Tuttavia, desideriamo che i suddetti diocesani e inquisitori, per quanto riguarda le questioni di fede, e gli altri per quanto riguarda le questioni di interesse pubblico o privato, sia ordinari che delegati da qualsiasi autorità, per quanto riguarda il loro ufficio, qualora qualche attentato venisse fatto dagli stessi ufficiali e messaggeri, ne siano pienamente informati e si sforzino d’informarci, affinché possiamo decidere un rimedio appropriato”.

Il principio-generale è quello dell’esonazione, in sostanza, dalla *giurisdizione inquisitoriale*, se non vi sia un preciso intervento della Santa Sede che abiliti a procedere quanti ne abbiano titolo.

5) Religiosi

La materia dei religiosi, che ebbe ampia rilevanza durante tutto il pontificato giovanneo con riflessi significativi nello *ius decretalium*, ha un riscontro assai modesto nelle *Extravagantes Communes*.

Le due sole decretali censite non sono prive, tuttavia, di un certo interesse, in quanto paiono confermare la linea adottata da Giovanni XXII nei confronti degli Ordini religiosi, specie dei mendicanti.

La prima di esse, peraltro - la *Quia cunctos* (s. d.)¹⁴³ - tocca il suddetto tema solo indirettamente, per affermare un principio generale di parità in rapporto specialmente agli Ordini mendicanti.

Constatato che alcuni professi di Ordini mendicanti

¹⁴³ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. I, tit. V, cap. un., cc. 1242-1243.



“ottengono più campane in alcuni dei loro conventi e in futuro si sforzano di ottenere cattedrali e altre chiese proprie, si lamenta che in tal modo venga meno la giustizia, si crei un ostacolo ai servizi divini nei centri locali e si apra fra loro la strada per dispute e scandali”.

Di qui la parte prescrittiva della decretale: volendo evitare tali pericoli e desiderando che sia osservata la pace, il papa stabilisce

“che i religiosi dei suddetti Ordini... non abbiano più di una campana in alcuno dei loro conventi o luoghi senza la speciale licenza della Sede Apostolica ma si contentino di una sola per ogni luogo. Se poi qualche comunità, ecclesiastica o secolare, o gli stessi religiosi abbiano avuto o abbiano ora una campana per loro in qualcuno dei loro luoghi, non quella ma solo un'altra specificamente destinata al loro uso possa suonare durante le ore del giorno e della notte, durante le messe e gli altri momenti consueti”.

Il papa permette inoltre agli stessi religiosi che,

“laddove abbiano avuto finora e ora abbiano diverse campane senza alcuna controversia o contraddizione per il solo uso proprio, d'ora in poi possano usarle liberamente, e che le altre che abbiano acquisito debbano essere rimosse dai loro luoghi o campanili entro un periodo di tre mesi e in nessun caso sostituite”

Rimangono escluse da tale prescrizione “le campanelle piccole che era consueto avere nei refettori, sagrestie, capitoli e magari in altri uffici degli stessi religiosi”.

Concepita come norma di contenimento e fondata su un principio egualitario, quella enunciata nella decretale è anche una disposizione che accresce l'intervento papale nella vita interna delle associazioni religiose mendicanti, imponendo crescenti limitazioni alla loro attività pastorale. Essa, perciò, s'inscrive, più di quanto non appaia a prima vista, nella più generale politica adottata da Giovanni XXII nei loro confronti.



A questa stessa materia ma da un punto di vista completamente diverso è dedicata la decretale *Ad nostrum* (1325)¹⁴⁴. Ivi si affronta il caso di religiosi che

“a volte si trasferiscono in luoghi oltremare, dove vivono pochi fedeli rispetto agli infedeli” e quivi “si sforzano di corrompere le menti dei fedeli, per quanto possono, con le loro dottrine reprobe ed erronee, e non mancano di diffondere grande pericolo in queste parti [...], né esitano a denigrare le costituzioni della Santa Romana Chiesa” e a diffondere “molte altre cose che deviano dalla fede nei loro discorsi e nelle loro conversazioni segrete”, offendendo Dio e sollevando pericolosi scandali.

Di qui, la parte dispositiva:

“Noi, pertanto, proibiamo severamente a tutti e a ciascuno dei religiosi di qualsiasi condizione, religione, ordine o stato esistano, che nessuno di loro, senza un ordine superiore, osi tuttavia concedere questo tipo di licenza a qualsiasi fratello del proprio Ordine, se non solo a uomini istruiti, prudenti ed esperti. Vogliamo infatti che chiunque in qualsiasi modo presuma il contrario, sia soggetto alla sentenza di scomunica *ipso facto*, dalla quale nessuno può ottenere il beneficio dell’assoluzione se non dal Romano Pontefice, e soltanto *in articulo mortis*”.

Viene inoltre ordinato a tutti i prelati della Chiesa di comandare rigorosamente che nessun religioso che si trasferisca nelle aree suddette (eccetto il caso in cui sia stata loro concessa licenza di trasferirsi dai superiori competenti), sia ammesso nelle loro città, diocesi, luoghi e terre per scopi diversi dall’ufficio della predicazione o dalla celebrazione dei servizi divini; piuttosto, tali soggetti siano arrestati come apostati o fatti arrestare e tenere in custodia carceraria “finché detta licenza non sia stata loro confermata nel modo speciale sopra detto”. E tuttavia

“se si scoprisse che approvano qualche religioso che è stato respinto dalla Sede Apostolica, o che dogmatizzano nelle loro prediche e conversazioni segrete ciò che è contrario alla fede, concediamo loro il permesso di arrestare legittimamente tali

¹⁴⁴ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. III, tit. VIII, cap. II, cc. 1278-1279.



persone, con la cessazione di qualsiasi privilegio e di sottoporle a custodia carceraria, come farebbero con i loro sudditi”.

Su di un piano più generale, si raccomanda di assicurare vigilanza, di acquisire informazioni e di procedere sommariamente, *sine strepitu seu figura iudicii*, e di “punire con le dovute pene chiunque scoprissero colpevole di quanto sopra, secondo le prescrizioni dei canoni, nonostante qualsiasi esenzione e privilegio precedentemente concessi”.

Emergono vari spunti d’interesse: la decretale risale agli anni in cui è ancora molto forte la polemica pauperistica e il confronto fra Giovanni XXII e gli Ordini mendicanti, specie il francescano, resta serrato. Vi è un richiamo ai superiori degli Ordini ad un più stretto controllo della predicazione svolta dai loro appartenenti e una direttiva chiara a volerla riservare soltanto ai soggetti più preparati.

La severità delle sanzioni previste per i contravventori attesta l’importanza primaria attribuita a questa materia: la scomunica *latae sententiae* riservata, da un lato; ma anche, dall’altro, la pena carceraria, che sempre più prende piede nella decretazione giovannea, con finalità, principalmente, special-preventiva e, solo residualmente, emendativa, nei confronti del reo.

6) Dottrina e culto

La materia dottrinale e quella legata al culto hanno un loro limitato spazio, all’interno delle *Extravagantes Communes*: l’una e l’altra appaiono in un certo numero di decretali ma con una varietà di temi più disparata che in ogni altro caso.

Un loro richiamo separato conferma questa impressione.

La decretale *Ratio recta* (s. d.)¹⁴⁵ si occupa della posizione delle beghine, appartenenti a congregazioni di donne che, senza pronunciare voti monastici, conducevano vita devota in piccoli gruppi, dimorando in luoghi appositi, detti beghinaggi¹⁴⁶.

Si ricorda anzitutto che il papa Clemente V,

¹⁴⁵ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. III, tit. IX, cap. un., cc. 1279-1280.

¹⁴⁶ Cfr. A. DE STEFANO, *Beghine e begardi*, in *Enciclopedia Italiana*, vol. VI, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1930, pp. 486-487. Le vicende e i caratteri del movimento beghinale sono ripresi in esame nel recente volume S. PANCIERA, *Le beghine. Una storia di donne per la libertà*, Gabrielli, Verona, 2022.



“essendogli state insinuate alcune voci maligne sulle donne comunemente chiamate Beghine, soprattutto da alcune parti della Germania, e in particolare che alcune di loro disputavano e predicavano sulla suprema Trinità e sull’essenza divina, e introducevano opinioni contrarie alla fede cattolica riguardo agli articoli di fede e ai sacramenti della Chiesa, e inducevano le anime di molte persone semplici in vari errori: per queste e altre cose frequentemente udite sul loro conto, ritenendole non indegne di essere sospettate dalla ragione, promulgò una sentenza di scomunica contro coloro che avessero continuato a seguire questa posizione appena assunta o che l’avessero seguita di nuovo”¹⁴⁷.

Entrando nella parte dispositiva, il testo rileva preliminarmente che

“in molte parti del mondo ci sono molte donne che sono anche comunemente chiamate Beghine, che a volte vivono in isolamento nelle case dei genitori o nelle proprie, a volte in altre case o in case affittate insieme, conducono una vita onesta, frequentano le chiese di notte, obbediscono riverentemente ai rettori delle chiese diocesane e parrocchiali locali, non usurpano in alcun modo per sé la curiosità di disputare o l’autorità o piuttosto la temerità di predicare, né coinvolgono se stesse o chiunque altro nelle suddette opinioni ed errori, né c’è o c’è stata alcuna conoscenza o sospetto precedente contro di loro, che le legherebbe, a differenza di loro, dalla loro stessa luce, in modo che nessuno di coloro che hanno forse predicato la continenza perpetua al Signore avrebbe l’opportunità di cadere, e così che non sarebbero occupati dai pericoli, dalle perdite e dai molti scandali che probabilmente ne seguirebbero, secondo le disposizioni della Chiesa moderna”.

Di qui, l’enunciazione principale dell’intera decretale:

“le Beghine di questo tipo sono irreprensibili, e non ricadono sotto la suddetta proibizione e soppressione (perché il nostro predecessore sopradetto non si sa affatto che di esse avesse saputo)”.

Segue la parte propriamente prescrittiva del provvedimento in esame: il papa dichiara e vuole che esse non siano incluse nella suddetta

¹⁴⁷ Ricorda A. DE STEFANO, *Beghine e begardi*, cit., p. 486, che il Concilio di Vienne del 1311, celebrato sotto Clemente V, le sopprime ufficialmente come eretiche e incaricò gli inquisitori di ricercarne le affiliate e di punirle severamente.



proibizione e soppressione e ingiunge agli Ordinari dei luoghi che non vengano in alcun modo molestate “sotto qualsivoglia pretesto di tal genere”. Se

“qualcosa di questo è stato tentato contro di loro da qualcuno finora o può accadere che venga tentato in futuro nei beni e nei diritti, desideriamo che con la nostra autorità i suddetti Ordinari le ristabiliscano nel loro dovuto stato, invocando, se necessario, l’aiuto del braccio secolare”¹⁴⁸.

Si precisa ulteriormente:

“tuttavia non intendiamo approvare lo stato di tali Beghine che permettiamo (a meno che non venga diversamente ordinato a loro riguardo dalla Sede Apostolica), da quanto precede. Comandiamo agli Ordinari locali e ad altri a cui quanto sopra sarà riferito, di esercitare la vigile cura e la dovuta sollecitudine, affinché coloro che seguono le vie sopra menzionate e imitano i loro atti temerari, non si coinvolgano nei suddetti errori e nella temerità delle dispute e delle predicazioni, frenando coloro che presumono di andare contro quanto sopra mediante censura ecclesiastica seguita da appello. Inoltre decretiamo che le donne, qualunque sia il loro nome, che si siano dimostrate colpevoli di quelle cose dalle quali era scaturita la proibizione, o ne sono meritamente note o sospette, se hanno cambiato in qualsiasi modo il loro stato o il loro abito, rimangano effettivamente sotto la suddetta censura, e desideriamo e comandiamo che tale provvedimento sia preso contro di loro da coloro a cui spetta, in modo che, una volta distolte dall’errore nel modo prescritto, non possano infettare oltre le pecore sane”.

L’importanza della decretale è evidente: si introduce l’opportuna distinzione, fra le beghine che si dedicano ad attività di predicazione e di speculazione dottrinale, diffondendo spesso dottrine eterodosse su questioni essenziali per la Chiesa, e quelle che sono unicamente dedite alla vita contemplativa come singole o in piccoli gruppi. Queste ultime possono liberamente svolgere la loro vita religiosa senza che l’istituzione ecclesiastica eserciti forme di oppressione, pur conservando comunque

¹⁴⁸ Ricorda A. DE STEFANO, *Beghine e begardi*, cit., p. 486, che i decreti del Concilio di Vienne “furono rigidamente applicati da papa Giovanni XXII, sebbene questi avesse distinto le beghine ortodosse da quelle eterodosse e lasciasse senza molestia le beghine dei Paesi Bassi”.



l'obbligo della vigilanza sulle suddette attività ad evitare che i fenomeni degenerativi del passato tornino a manifestarsi ed estendersi.

È forse grazie a questa decretale di Giovanni XXII che il movimento beghinale si è conservato, riuscendo a giungere fino al presente in alcune aree nel nord Europa: in assenza delle precisazioni enunciate, si sarebbe forse andati incontro ad una sua generalizzata interdizione e probabile estinzione.

La variegata problematica dell'ortodossia dottrinale torna ancora ad emergere nella decretale *Vas electionis* (1321)¹⁴⁹. Ivi si prende in esame la posizione dottrinale del maestro Jean de Pouilly (Iohannis de Poliaco)¹⁵⁰, dottore in sacra teologia, riguardante il sacramento della penitenza.

Gli enunciati riportati di seguito contengono errori pericolosi.

Primo: i confessati a fratelli che hanno licenza generale di ascoltare confessioni, sono tenuti a confessare di nuovo al proprio sacerdote gli stessi peccati.

Secondo: in considerazione dell'editto "Omnibus utriusque sexus" emanato dal Concilio generale, il papa non può impedire che i parrochiani siano tenuti a confessare tutti i loro peccati una volta all'anno al proprio sacerdote, che egli dichiara essere il parroco.

Terzo: il papa non può conferire il potere generale di ascoltare le confessioni, senza che un confessore con licenza generale sia tenuto a confessare gli stessi peccati al proprio sacerdote che egli afferma essere (come premesso) il proprio parroco.

È stata data possibilità al maestro Jean de Pouilly di esporre le proprie teorie davanti al papa e davanti al concistoro. Questi ha affermato di essere disposto a credere e sostenere la posizione della Santa Sede ed ha revocato le proprie asserzioni davanti al concistoro.

Alla luce di tutto questo, il papa condanna e respinge tutti gli enunciati suddetti come falsi, erronei e devianti dalla sacra dottrina.

¹⁴⁹ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. V, tit. III, cap. II, cc. 1291-1292.

¹⁵⁰ Jean de Pouilly (1270-1350), chierico, teologo, allievo di Godefroid de Fontaines, docente di teologia nell'Università di Parigi, la sua notorietà è legata alla lotta da lui impegnata contro gli Ordini mendicanti. Denunciato presso la Santa Sede per le sue posizioni dottrinali, fu citato a comparire dinanzi alla Corte di Avignone, dove le sue dottrine furono condannate come eretiche (25 luglio 1321). Il successivo 27 luglio, a Parigi, lesse la formula di ritrattazione dinanzi a trecento testimoni. Riconciliato pienamente con la Chiesa, Giovanni XXII gli conferì, con lettera del 13 giugno 1322, un canonicato nella chiesa di San Sinforiano, a Reims.



Viene riconosciuto vero e cattolico questo: “che coloro che si confessano ai suddetti fratelli non sono più tenuti a confessare di nuovo gli stessi peccati che se li avessero confessati al proprio sacerdote secondo il concilio generale.”

Segue la severa ammonizione a non voler sostenere i suddetti insegnamenti condannati e respinti, e di difenderli e insegnarli in alcun modo.

Tutti i vescovi sono tenuti a pubblicare solennemente detti enunciati nelle rispettive città e diocesi.

Al maestro Jean de Pouilly è fatto obbligo di rinnegare pubblicamente i suddetti enunciati e il loro contenuto nelle scuole e nei sermoni di Parigi, come contrari alla verità, come egli stesso ha promesso di fare¹⁵¹.

La decretale offre spunti, anche in questo caso, a molteplici osservazioni: la costante attenzione, anzitutto, che il papa avignonese intende riservare alle questioni dottrinali, con un suo intervento diretto; sullo sfondo, emerge sempre la riaffermazione delle prerogative della Sede Apostolica (es. potere di concedere licenza generale a confessare)¹⁵². In questo caso, poi, torna indirettamente a proporsi la questione dei privilegi dei Mendicanti, presente in alcune delle decretali già esaminate. Anche in questo caso, la soluzione adottata salvaguarda in pari tempo le prerogative papali e una certa autonomia dei religiosi nell'azione pastorale.

In parte connesse con la tematica dottrinale risultano le decretali concernenti, in vario modo, il culto: due, in particolare, possono essere ricondotte a questo ambito, per quanto ne sia diverso l'oggetto.

¹⁵¹ Su questa vicenda, alcuni richiami in **G. CREMASCOLI**, *La pietas di Giovanni XXII*, in **CENTRO ITALIANO DI STUDI SUL BASSO MEDIOEVO** -Accademia Tudertina, *Giovanni XXII. Cultura e politica di un papa avignonese*, cit., specie p. 117 s., con particolare riferimento alla ritrattazione compiuta dal teologo francese.

¹⁵² Una vicenda molto simile a questa, si riscontra nel caso del teologo domenicano tedesco Eckhart von Hochheim (1260-1327/28), noto in Italia come il Maestro Eccardo, i cui errori dottrinali sono richiamati e condannati da Giovanni XXII nella decretale *In agro dominico* 27 marzo 1329 (non rifluita nelle *Extravagantes Iohannis XXII* né nelle *Extravagantes Communes*), in cui trovano eco spunti delle dottrine dei fraticelli e dei valdesi. Anche in questo caso, la vicenda si conclude con la ritrattazione del teologo e la sua sottomissione all'autorità ecclesiastica. In proposito, cfr. **G. CREMASCOLI**, *La pietas di Giovanni XXII*, cit., specie p. 111 ss.



Alquanto originale, anzitutto, appare la decretale *Docta sanctorum* (1324/25)¹⁵³, in materia di musica sacra¹⁵⁴.

Il principio-guida di questa decretale viene ancorato all'insegnamento dei Padri della Chiesa: nei servizi di lode divina, la mente sia vigile, la parola chiara, il canto salmodico calmo. In tal modo, Dio è realmente accolto e viene suscitata la devozione dei fedeli; il canto ha, così, tenore maturo e distinta gradazione.

Emergono, tuttavia, nuove tendenze, nella musica e nel canto sacro, con nuovi toni e nuove melodie che si discostano dalla tradizione e non agevolano la devozione¹⁵⁵.

Il papa, di concerto con i cardinali, dispone il bando e la totale esclusione di tali nuove tendenze, vietandone l'impiego nella liturgia delle ore e nella celebrazione delle messe¹⁵⁶.

¹⁵³ Cfr. **AE. FRIEDBERG**, *Extrav. Comm.*, lib. III, tit. I, cap. un., cc. 1255-1257. La datazione di questa decretale è controversa: quasi certa quella del 1324/25, ma alcuni studiosi la fanno risalire al 1317/18, oppure al 1320/21. In proposito, cfr. **A. ZIINO**, *Giovanni XXII e la musica: una falsa attribuzione e qualche ipotesi 'estragante'*, in **CENTRO ITALIANO DI STUDI SUL BASSO MEDIOEVO** - Accademia Tudertina, *Giovanni XXII. Cultura e politica di un papa avignonese*, cit., p. 423. Ivi, l'A. rileva che, di questa decretale, "non conosciamo ancora sufficientemente la genesi, le circostanze, le motivazioni, e le finalità, le fonti musicali e non sulle quali il Papa si sarebbe basato, chi ne è stato l'autore o il redattore, l'ambiente musicale e culturale avignonese nel quale è sorta, la ricezione, la circolazione"

¹⁵⁴ In proposito, oltre **A. ZIINO**, *Giovanni XXII e la musica: una falsa attribuzione e qualche ipotesi 'estragante'*, cit., pp. 423-443, cfr. **A. BORGHI**, *Alle origini della repressione canonistica della dissonanza musicale*, in *Diritto e Religioni*, n. 2, 2012, pp. 393-403. In precedenza **P. OURLIAC-H. GILLES**, *La période post-classique (1378-1500). Les sources*, in *Histoire du droit et des institutions de l'Eglise en Occident*, diretta da G. Le Bras, tome XIII, Cujas, Paris, 1971, pp. 22-24.

¹⁵⁵ La decretale, cioè, difende l'uso del canto piano, ossia il canto liturgico noto col nome di "gregoriano", nei confronti della nuova e sofisticata polifonia della cosiddetta "*Ars nova*" che viene prendendo piede. Cfr. **A. ZIINO**, *Giovanni XXII e la musica: una falsa attribuzione e qualche ipotesi 'estragante'*, cit., p. 424.

¹⁵⁶ Già nel corso del Concilio di Vienne (1311-12) vi erano state discussioni sulla musica sacra. La polifonia, inizialmente accolta con favore dall'autorità ecclesiastica, col passare del tempo (almeno dagli inizi del sec. XIV) era andata incontro a fenomeni degenerativi: in sede conciliare erano emerse tendenze proclivi ad escluderla dall'impiego liturgico, in quanto troppo lontana dai canoni del gregoriano. Il Concilio non riuscì a formulare un canone preciso, in questo senso. Cfr. **A. BORGHI**, *Alle origini della repressione canonistica della dissonanza musicale*, cit., p. 396 s. Questo precedente, temporalmente vicino, vale a meglio contestualizzare la decretale di Giovanni XXII che si rivela espressione di un orientamento consolidatosi in quegli anni, in ambito ecclesiastico.



In caso di inottemperanza è prevista la sanzione della sospensione per otto giorni dagli ordinari dei luoghi o, in caso di esenzione, dai prepositi o prelati propri. Viene consentito, peraltro, che in limitate occasioni possa farsi ricorso ad alcune di queste “consonanze melodiose”, purché la funzione assegnata, quella di favorire la devozione religiosa dei fedeli, venga garantita¹⁵⁷.

La decretale si rivela, considerata nel suo complesso, abbastanza aperta, in quanto, pur riaffermando il valore della tradizione, non esclude caute aperture verso nuove tendenze.

È la conferma che il vero principio-guida della decretale sta nel riferimento al canto e alla musica sacra come funzionali all’incremento della devozione religiosa.

Alla materia culturale è pure legata la decretale *Discipulorum Christi* (1328)¹⁵⁸.

Ivi, in sostanza, vengono introdotte nuove formule e preghiere nel rito della Messa.

Interessanti le motivazioni riportate in epigrafe: esse denunciano più chiaramente, forse, che in qualsiasi altra sede lo stato di preoccupazione in cui si trova l’autorità della Chiesa per la particolare situazione in cui versa il Papato. Centrale è il riferimento alla “tempesta” in cui la Chiesa vive (vento della discordia, onde alte, ecc.): ricorrente il riferimento all’opera di eretici, scismatici e ribelli.

Di qui la necessità di rafforzare e intensificare la preghiera e l’invocazione a Dio, perché la concordia sia ristabilita nella Chiesa.

Nelle formule che vengono introdotte nella Messa emergono due dati: il rafforzamento delle invocazioni a Dio, da un lato, e, dall’altro, la più netta e aperta invocazione della salvezza della Chiesa, del suo popolo.

Da notare, fra le altre cose, l’invocazione “*Domine, salvos fac reges. Et exaudi nos in die qua invocaverimus te*”, che riprende l’ultimo versetto del Salmo 19 e la successiva, “*Salvum fac populum tuum, Domine et benedic haereditati tuae*”, tratta dal Salmo 27. Entrambe ampiamente utilizzate nel Medioevo, dette invocazioni dimostreranno notevole vitalità lungo i

¹⁵⁷ Questa precisazione dimostra che “invece di un dibattito estetico tra avanguardisti e conservatori sull’uso della polifonia e della sua notazione misurata, la liturgia e la teologia sono il vero *enjeu* delle discussioni” di quel momento: in questo senso, cfr. A. PARAVICINI BAGLIANI, *Giovanni XXII e il papato avignonese*, cit, p. 8.

¹⁵⁸ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. III, tit. XI, cap. un., cc. 1284-1285. Va notato che questa è, sul piano cronologico, l’ultima delle decretali (datate) della raccolta.



secoli, dietro impulso delle grandi monarchie europee (specie quella francese) e risultano riproposte ancora nei Concordati del sec. XX, nelle formule della c. d. “preghiera per la prosperità della Patria”.

Al di là delle motivazioni specifiche della decretale, legate alle preoccupazioni per la Chiesa, in quel preciso momento storico, il testo lascia trasparire la devozione¹⁵⁹ e lo spirito religioso di un pontefice della cui personalità questo è forse l’aspetto meno conosciuto¹⁶⁰.

7) Varie

Come si è ricordato fin dal principio, le *Extravagantes Communes* costituiscono una raccolta di decretali che, come dice il nome, non appartengono ad una compilazione ordinata secondo un criterio materiale omogeneo. Le decretali di Giovanni XXII ivi confluite lo confermano: quelle sin qui esaminate, pur essendo riconducibili, con qualche sforzo, a tematiche relativamente omogenee, presentano tuttavia, assai spesso, una loro spiccata originalità (o per le motivazioni su cui si fondano o per il profilo trattato, o per la disciplina adottata).

Alcune di esse, poi, appaiono, sotto aspetti molteplici, del tutto a sé stanti. Le passiamo rapidamente in rassegna.

La decretale *Dignum arbitantes* (1320)¹⁶¹ riguarda la condizione giuridica dei giudei converti. Il testo è breve e sintetico: si limita ad enunciare il principio secondo cui i giudei convertiti al cristianesimo non solo non debbono essere in alcun modo molestati ma garantiti e protetti, nel loro nuovo *status* di battezzati, anche sotto il profilo della tutela patrimoniale. Eccone la traduzione integrale:

“Considerando degno e conforme alla legge che coloro che sono rinati nella fonte del battesimo, abbandonata la cecità giudaica,

¹⁵⁹ Su questo profilo, cfr. G. PASSERAT, *Les prières du pape Jean XXII*, in *Jean XXII et le Midi*, cit., pp. 439-457. Ivi si segnala, tra l’altro, che al papa Giovanni XXII furono direttamente attribuite devozioni e preghiere di grande notorietà di cui gli non fu realmente autore ma alle quali intese comunque dare diffusione tra i fedeli.

¹⁶⁰ In proposito, cfr. G. CREMASCOLI, *La pietas di Giovanni XXII*, cit. p. 108, osserva che il tratto della devozione di questo papa non sembra “presentato con frequenza e men che meno esaltato fra quelli tipici della sua personalità”; l’A. rileva tuttavia che l’intero corso del suo pontificato è percorso da un’ispirazione devozionale che emerge in molteplici ambiti per sfociare poi, negli ultimi anni, nella proposizione della *quaestio de visione beatifica*, che ha riflessi importanti anche sul terreno devozionale.

¹⁶¹ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. V, tit. II, cap. II, c. 1290.



abbondino di maggiori favori o grazie di prima, e che è sconveniente e assurdo che coloro che avevano abbondato nella perfidia siano costretti a mendicare come fedeli, ordiniamo e comandiamo severamente a tutti i rettori e agli altri ufficiali del Contado Venassino e delle altre terre appartenenti alla Sede Apostolica, che tali convertiti e coloro che si convertiranno in futuro non causino alcun disturbo nella suddetta occasione, né permettano che venga causato da altri, nei possedimenti e nei beni, con qualunque nome siano chiamati, che possedevano o possederanno anche nelle suddette contee e terre al momento della loro conversione ma si mostrino loro favorevoli in queste e altre questioni e li proteggano e li difendano da ingiurie e disturbi, affinché comprendano che sono passati dalla schiavitù alla libertà e che non sono costretti a tornare alla perfidia abbandonata sotto il pretesto dell'odioso accattonaggio".

La decretale si situa in un momento particolarmente drammatico della così detta *Crociata dei Pastorelli*, un movimento popolare di notevoli dimensioni che, sorto in Francia con motivazioni religiose (la promozione di una nuova crociata in Palestina), aveva rapidamente assunto un forte carattere anti-ebraico: numerosi e gravi episodi di violenza (massacri, in vari casi) furono commessi contro gli ebrei, ai quali veniva imposto di scegliere fra il battesimo e la morte, con effetto immediato; gli stessi ebrei convertiti non sfuggivano, in molti casi, alle vessazioni dei "Pastorelli"¹⁶².

Fin dal 18 maggio 1320, Giovanni XXII aveva comminato censure contro coloro che, in generale, si fossero fregiati del segno crociato senza l'autorizzazione papale¹⁶³. Il successivo 9 luglio scrisse alle autorità pubbliche e alle popolazioni delle città e dei villaggi del Contado Venassino una lettera in cui chiedeva di accordare una protezione efficace agli ebrei di quei luoghi¹⁶⁴.

Il 22 luglio 1320 emanò infine la decretale in esame, a tutela delle persone e dei beni dei giudei convertiti al cristianesimo¹⁶⁵.

¹⁶² Su queste vicende, cfr. J. M. VIDAL, *L'émeute des pastoureaux en 1320. Lettres du pape Jean XXII; déposition du juif Baruc devant l'Inquisition de Pamiers*, estratto da *Annales de Saint-Louis-des Français*, a. III, fasc. II, 1899, pp. 5-58; ivi, cfr. specialmente p. 12 ss.

¹⁶³ Cfr. J. M. VIDAL, *L'émeute des pastoureaux en 1320*, cit., p. 16.

¹⁶⁴ Cfr. J. M. VIDAL, *L'émeute des pastoureaux en 1320*, cit., p. 24.

¹⁶⁵ In proposito, cfr. ancora J. M. VIDAL, *L'émeute des pastoureaux en 1320*, cit., p. 24 s; ivi, pp. 37-38, è riprodotto il testo della *Dignum arbitantes*.



Risulta espressamente che la decretale è riferita unicamente ai domini papali, anzitutto al Contado Venassino, ma non solo. Ispirata a una certa moderazione, essa appare interessante in quanto precorre di due secoli le bolle papali poste a tutela dei giudei convertiti e dei catecumeni¹⁶⁶.

Va in ogni caso ricordato che, di lì a poco, Giovanni XXII avrebbe disposto l'espulsione degli ebrei non solo dal Contado Venassino ma anche da Avignone, ancora sotto giurisdizione angioina¹⁶⁷.

L'assenza di una bolla o di altro documento specifico rende incerta la data dell'espulsione, collocata comunque negli anni 1321-1323¹⁶⁸.

Del tutto originale e priva di riscontri, quanto all'oggetto, è la decretale *Spondent* (s. d.)¹⁶⁹, riguardante gli alchimisti.

Occorre avvertire che essa, più che riferirsi alle dottrine professate e predicate da costoro, si occupa essenzialmente delle loro attività e, in particolare, quella della produzione di oro e argento falso e del suo impiego nella falsa monetazione.

L'attenta lettura del testo rivela gli obiettivi realmente perseguiti dal provvedimento.

Vengono anzitutto inquadrati, in modo generale, i termini della questione:

¹⁶⁶ Cfr., in particolare, la bolla *Cupientes Iudaeos* (21 marzo 1542) di Paolo III, recante una specifica disciplina a tutela della posizione giuridica ed economico-patrimoniale dei convertiti. Tale bolla sarà confermata e richiamata *ex integro* dalla bolla *Propagandae* (11 maggio 1704) di Clemente XI ed estesa a tutti gli "Infedeli".

¹⁶⁷ Oltre all'espulsione, il papa dispose l'abbattimento delle sinagoghe di Bédarrides, Bollène, Carpentras, Le Thor, Malaucène, Monteux e Pernes. Su queste vicende, cfr. E. NICOLAS, *Jean XXII et les juifs du Midi*, in *Cahiers de Fanjeaux*, 2012, 45, pp. 293-313. Cfr. pure V. THEIS, *Jean XXII et l'expulsion des juifs du Comtat Venaissin*, in *Annales. Histoire. Sciences Sociales*, 2012/1, 67, pp. 41-77.

¹⁶⁸ L'effettiva partenza degli ebrei dai domini papali è comunque attestata, con direzione verso il Delfinato e la Savoia. Essa non fu, evidentemente, generale, come sembra dimostrare il fatto che, in occasione del Concilio di Avignone del 1326, fu ribadito l'obbligo, per gli ebrei, di portare il segno distintivo. Cfr. E. NICOLAS, *Jean XXII et les juifs du Midi*, cit., pp. 302-304. Il ritorno degli ebrei, secondo la maggioranza degli studiosi, fu consentito solo nel 1343, sotto il pontificato di Clemente VI.

¹⁶⁹ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. V, tit. VI, cap. un., c. 1295-1296. La datazione di questa decretale al 1317 non è da tutti accolta. Su questa decretale, cfr. F. BOLDRINI, *Note in tema di trattamento giuridico degli alchimisti nel diritto canonico medievale*, in *Historia et Ius*, 2023/23, pp. 11-15.



“I poveri alchimisti promettono ricchezze che non dimostrano, e allo stesso modo coloro che si credono saggi cadono nella fossa che loro stessi hanno scavato. Perché senza dubbio i professionisti di quest’arte dell’alchimia si prendono in giro a vicenda quando, consapevoli della propria ignoranza, ammirano coloro che hanno detto qualcosa del genere al di sopra di loro.

Quando la verità cercata non è disponibile ed esauriscono le loro facoltà, queste stesse persone dissimulano la falsità con le parole, così che alla fine fabbricano con una sofisticata trasmutazione ciò che non è, nella natura delle cose, vero oro o vero argento. A volte la loro temerità, condannata e da condannare, progredisce a tal punto che falsificano abilmente i caratteri della valuta pubblica, e così ingannano la gente comune ignorante con il fuoco della fornace degli alchimisti”.

Alla luce di tali premesse, si spiegano le determinazioni assunte dal pontefice, il quale, volendo bandire queste cose per sempre, decreta

“che chiunque abbia prodotto tale oro o argento, o abbia ordinato che fosse prodotto dopo il fatto, o abbia consapevolmente (mentre veniva fatto) servito coloro che lo hanno prodotto, o abbia consapevolmente utilizzato l’oro o l’argento vendendolo o dandolo in pagamento, sia obbligato a versare al pubblico erario, come punizione, oro e argento vero di peso corrispondente da distribuire ai poveri”.

Il papa stabilisce, altresì, che quanti abbiano commesso uno di tali delitti siano marchiati d’infamia perpetua. Se i mezzi dei trasgressori stessi non sono sufficienti a pagare la suddetta pena pecuniaria, la moderazione discrezionale del giudice può cambiare questa pena in un’altra (ad es., la reclusione, o un’altra a seconda della natura dell’attività, della diversità delle persone e di altre circostanze). Ma il delitto più gravemente colpito è quello di falsificare o fondere dolosamente “monete adulterine d’oro e d’argento con l’alchimia”: è prevista, per quanti lo commettano, la grave sanzione della confisca dei beni, oltretutto il marchio dell’infamia perpetua. Se poi si tratti di chierici, oltre ad incorrere nelle pene sopra menzionate, saranno privati dei benefici ricevuti e resi completamente incapaci di detenerli.

Le notazioni possibili, su questo provvedimento, sono molteplici: i richiami ai profili dottrinali risultano assenti; centrale è l’attenzione riservata alla falsificazione dell’oro e dell’argento; primario interesse ha



il problema della falsa monetazione (il sommario rinvia alla decretale *Prodiens* delle *Extravagantes Iohannis XXII*)¹⁷⁰. Nessuna condanna viene pronunciata riguardo ai principi dottrinari professati dagli alchimisti¹⁷¹. Forse per tale ragione questa decretale riscuote scarso interesse nel diritto comune medievale, essendo percepita come provvedimento legato a esigenze contingenti, tanto da confluire solo tardivamente in una collezione canonica come le *Extravagantes Communes*¹⁷². Non è da escludere che alla mancata condanna dell'alchimia sul piano strettamente dottrinale, si leghi la diceria, largamente diffusa lungo il tempo, di un Giovanni XXII conoscitore segreto delle pratiche alchemiche e addirittura autore di opere scritte su tale materia¹⁷³.

Una stretta connessione con la precedente presenta - *ratione materiae* - la decretale *In delictorum* (1324)¹⁷⁴, riguardante il falso monetario.

Gli antefatti: è ormai di pubblico dominio che

¹⁷⁰ Osserva F. BOLDRINI, *Note in tema di trattamento giuridico degli alchimisti*, cit., p. 15: "Nel suo complesso, questo provvedimento appare esclusivamente volto a limitare la messa in circolazione di oro falso, esigenza - fatta palese anche in altri interventi di Giovanni XXII - che era tanto più sentita in un'epoca in cui il sistema economico risultava cronicamente sull'orlo di una grave carestia monetaria". In tema, cfr. R. HALLEUX, *La scienza bizantina e latina: la nascita di una scienza europea. L'alchimia nel Medioevo latino e greco*, in *Storia della scienza*, 2001, in rete (visitato 6.9.2025): ivi l'A. rileva che la decretale *Spondent quas non exhibent* (Promettono ciò che non possono mantenere) si iscrive in un preciso contesto economico; che nel 1322 il papa adottò una serie di provvedimenti contro coloro che falsificavano la moneta francese; e che, per le stesse ragioni, Carlo V di Valois proibì le pratiche alchemiche. Sul tema dei rapporti fra la Chiesa e l'alchimia, cfr. cfr. C. CRISCIANI-M. PEREIRA (a cura di), *L'arte del sole e della luna. Alchimia e filosofia nel Medioevo*, Società internazionale per lo studio del Medioevo latino, Spoleto, 1996; C. CRISCIANI, *Il papa e l'alchimia. Felice V, Gualtiero Fabri e l'elixir*, Viella, Roma, 2002.

¹⁷¹ Osserva F. BOLDRINI, *Note in tema di trattamento giuridico degli alchimisti*, cit., p. 13, che nella decretale in esame l'alchimia "non viene proibita come un'illecita arte occulta, ma come un'ingannevole pseudoscienza che aveva anzitutto l'effetto di impoverire i suoi praticanti".

¹⁷² Così, ancora, F. BOLDRINI, *Note in tema di trattamento giuridico degli alchimisti*, cit., p. 15: "non prendendo posizione sulla legittimità della scienza alchemica in quanto tale, né mettendo in discussione l'ortodossia dei suoi fondamenti teorici, questo intervento finì per essere percepito come un provvedimento, tutto sommato d'occasione, volto a tutelare la fede della pubblica moneta".

¹⁷³ Il riferimento è alle opere, d'incerta origine, *L'arte trasmutatoria* e *L'elisir dei filosofi*.

¹⁷⁴ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. II, tit. II, cap. un., c. 1254-1255.



“ci sono alcuni, dalle parti dell’Alta Lombardia e della Marca Genovese che, con la loro temeraria licenza, presumendo che sia loro permesso di fare cose illecite, stanno coniano e fabbricando, o facendo coniare o fabbricare, fiorini d’oro secondo la forma e il segno e la monetazione e le circonferenze delle lettere, che nella città di Firenze da un tempo di cui non si ha memoria, sono stati abituati a coniare e fabbricare, e vengono conati e fabbricati anche al momento presente. E sebbene i detti fiorini, fabbricati a vera somiglianza dei fiorini di Firenze, siano generalmente carenti nel vero e consueto peso dei fiorini della stessa città, e nella qualità dell’oro, e nel vero valore dei fiorini; ma somigliando la loro immagine, ingannano persone per lo più semplici, e talvolta anche esperte di tali cose, e le espongono a danni patrimoniali e pericoli personali, quando le accettano per veri fiorini”.

Da tali premesse, discendono le determinazioni dispositive: il papa ammonisce i falsari a pentirsi dell’attività passata, vietando loro severamente, per il futuro, di coniare e fabbricare tali fiorini. Di più: “sotto pena di privazione del diritto (se ce n’è uno), riguardo alla coniazione di fiorini”, egli convoca dinanzi a sé o ai suoi collaboratori i suddetti fabbricatori (o loro procuratori) entro tre mesi dalla data della decretale, “per indicare sulla base di quale diritto ad essi competa di coniare fiorini, e per esibire il privilegio se essi ne abbiano su questo, o un altro diritto se ritengano che appartenga loro”. In caso di mancata presentazione, si procederà comunque contro di loro, nel modo ritenuto più opportuno.

Convocazione e avvertimento saranno affissi alle porte della chiesa maggiore di Avignone. Che è poi il metodo usuale di pubblicazione degli atti pubblici in Avignone.

Varie sono le notazioni possibili sulla decretale in esame: il falso nummario, delitto eminentemente secolare, acquista specifica rilevanza anche nell’ordinamento canonico. Nella parte introduttiva, le nuove disposizioni vengono motivate dal punto di vista religioso: si parla, in particolare, di peccati che trascinano sull’orlo di pericoli più grandi che portano a gravi perdite spirituali e alla dimenticanza dell’onore di Dio e della salvezza delle anime.

Per quanto i riflessi spirituali dell’attività falsaria siano evidenti, resta tuttavia il fatto che il delitto in questione ha natura essenzialmente secolare. È realistico pensare che il papa, anche in questo caso (come nella *Prodiens* e nella *Spondent*) agisca anzitutto come sovrano temporale,



tenuto conto della situazione generale in cui versano i suoi domini territoriali. Del tutto verosimile è poi che l'intervento papale possa essere stato indotto da sollecitazioni provenienti dal Regno di Francia.

Ancora a questa dimensione "temporale" della potestà papale appare principalmente legata la decretale *Infidelis* (1317)¹⁷⁵.

Le motivazioni della sua emanazione sono espone in sede introduttiva: esse riguardano il trafugamento del tesoro papale. "Da qualche tempo - si dice - alcuni [...] hanno portato via la maggior parte del [...] tesoro, che era stato trasportato da Perugia alla città di Lucca", dietro incarico di papa Clemente V dai suoi collaboratori Vitale di Chabenate, Guillem de Luna e Iacobo de Casalibus, e si trovava custodito nella sagrestia del monastero di San Frediano a Lucca, in attesa di essere trasportato alla Camera di Clemente V. Al tempo dell'invasione della città di Lucca, il tesoro fu saccheggiato e portato via con la forza dalla stessa sagrestia¹⁷⁶.

Segue la parte prescrittiva: l'ammonizione, anzitutto, a quanti hanno portato via il tesoro e a quanti ne siano in possesso a restituirlo al papa o alla persona da lui incaricata, entro un periodo di quattro mesi dalla data di pubblicazione di questo atto.

Si preannuncia la pena della scomunica per quanti, trovandosi nelle condizioni di cui sopra, non si uniformino all'ingiunzione papale, e si danno dettagliate disposizioni affinché i vescovi diocesani locali e i rettori delle chiese parrocchiali ogni domenica e giorno festivo annuncino pubblicamente i nomi degli scomunicati e si prevedono misure più gravi contro chiunque possa essersi reso colpevole di quanto sopra.

¹⁷⁵ Cfr. AE. FRIEDBERG, *Extrav. Comm.*, lib. V, tit. V, cap. un., c. 1294-1295.

¹⁷⁶ Sulla vicenda, cfr. P. IRCANI MENICHINI, *Il furto del tesoro della Chiesa Romana dal Convento di San Romano di Lucca* (1314), in rete (5.10.2023). Nel 1312, il card. Gentile da Montefiore era a Lucca, incaricato di una missione delicata: il trasporto in Italia del tesoro pontificio, contenuto in 15 cofani del valore di più di un milione di fiorini, proveniente da Assisi e diretto in Francia. Il card. da Montefiore muore a Lucca il 27 ottobre 1312. I tesoreri, in attesa di ordini, affidano i cofani in custodia al Convento dei domenicani di San Romano. (Alcuni Autori, facendo confusione, parlano di San Frediano). Lucca è occupata dai pisani dal 14 giugno 1314. Questi vi insediano come podestà Francesco, figlio di Ugucione della Faggiola. Ser Ventura, mandato dal podestà, si reca con un gran numero di armati presso il convento e, nonostante la strenua resistenza dei religiosi, si appropria dei 15 cofani. I religiosi redigono un minuzioso rogito dell'accaduto. Va ricordato che il 20 aprile 1314 era morto papa Clemente V e si apriva una lunga sedisvacanza destinata protrarsi oltre due anni.



Per dare la massima diffusione a questo provvedimento, se ne dispone l'affissione a porte e architravi della chiesa maggiore di Avignone.

Ferma restando la gravità della pena prevista, colpisce, nella parte motiva della decretale, l'assenza di un riferimento esplicito al carattere "sacrilego" del furto perpetrato, argomentabile, se non altro, col fatto che tale tesoro poteva dirsi, comunque, funzionale all'esercizio del ministero petrino.

Questo, nell'essenziale, il quadro complessivo delle decretali di Giovanni XXII inserite nella raccolta delle *Extravagantes Communes*.

Ne escono pienamente confermati i concetti già prefigurati nell'introdurre il tema: da un lato, la grande varietà dei temi toccati dalle decretali esaminate; dall'altro, l'importanza ampiamente differenziata di ciascuna di esse. Elementi, questi, che tornano utili in sede di valutazione generale e sistematica della materia affrontata.

6 - Considerazioni conclusive

Il complesso dei dati acquisiti in sede analitica consente di trarre alcune deduzioni, in chiave conclusiva, sulle questioni già prospettate all'inizio del presente lavoro.

A un primo sguardo d'insieme, il dato che emerge immediato è la confluenza alluvionale dei testi normativi: la grande varietà di temi e l'assenza di qualunque criterio logico nella selezione del materiale. Può davvero dirsi che Jean Chappuis, per formare la sua collezione, raccoglie tutto ciò che trova disponibile.

Se noi consideriamo le *Extravagantes Communes* nella loro configurazione esteriore, notiamo che esse raccolgono un alto numero di decretali (nella seconda edizione lipsiense del *Corpus iuris canonici*, 72 in tutto) appartenenti a 12 pontefici, lungo un periodo storico piuttosto ampio: poco meno di due secoli (1295-1483).

Data la composizione disparata della raccolta, il dato storico-temporale costituisce forse l'unico indicatore di tipo sistematico-generale utilizzabile, in rapporto ad essa.

Un elemento che aiuta a discernere ulteriormente il dato temporale è quello che riguarda i pontefici promulganti: è possibile, in particolare, suddividere nettamente due periodi: il primo è ricompreso



fra il 1294 e il 1370, ossia tra il pontificato di Bonifacio VIII e quello di Urbano V, ed ingloba quasi per intero la vicenda del Papato avignonese (conclusasi nel 1377); dopo un intervallo di quasi mezzo secolo (durante il quale si consumano gli eventi del Grande Scisma d'Occidente), si pone il secondo periodo, ricompreso tra il 1417 e il 1484, ossia tra il pontificato di Martino V e quello di Sisto IV.

Come si nota facilmente, la successione delle decretali è segnata, nelle *Extravagantes Communes*, da un'ampia soluzione di continuità, che accentua il carattere eterogeneo della raccolta. Per quanto riguarda il primo periodo, si riscontra piena continuità, nella successione dei pontefici; riguardo invece al secondo si rileva qualche discontinuità (assenti decretali o altri atti di Niccolò V e di Pio II) ma non gravi lacune.

Il dato che diversifica nettamente le due parti delle *Extravagantes Communes* è quello numerico: nel primo periodo (durato 76 anni) si riscontrano 58 decretali, mentre nel secondo (durato 67 anni) si ritrovano solo 14 decretali.

Le ragioni di un così grande squilibrio possono essere le più diverse: fra esse, anche la minor cura - forse - posta dallo Chappuis nel raccogliere le fonti normative. Il dato per noi più interessante è che le *Extravagantes Communes* costituiscono una collezione di decretali radicate in larga misura nel Trecento, in particolare nella sua prima metà, quando ancora si fa sentire la forte spinta dell'"età classica" del diritto canonico.

Fatte queste notazioni generali, l'attenzione deve necessariamente concentrarsi sulle decretali di Giovanni XXII, contenute nelle *Extravagantes Communes*.

A tale riguardo, il dato di maggiore interesse è già stato più volte rilevato e riguarda, anche in questo caso, il coefficiente numerico: al pontefice avignonese appartengono ben 32 decretali su 72 complessive, vale a dire quasi la metà del totale. Da questo punto di vista, le *Extravagantes Communes* ci appaiono, anzitutto, come una collezione di decretali di Giovanni XXII: le stesse *Extravagantes Iohannis XXII* ne raccolgono un numero nettamente inferiore.

Quanto, poi, ai contenuti, merita ricondurre a sintesi almeno alcune delle più interessanti rilevazioni fatte dianzi, in sede analitica.

Come si è detto, sarebbe troppo pretendere dalle *Extravagantes Communes* una qualche omogeneità di contenuti: esse nascono connotate pervasivamente dal tratto dell'eterogeneità, come avverte il nome stesso.



Ciò vale, come notato più volte, anche per le decretali di Giovanni XXII.

Nell'insieme delle 32 decretali giovannee abbiamo ritenuto di poter individuare dei nuclei tematici tipici: alcuni più ampi (su tutti, spicca la materia beneficiaria), altri meno estesi (diocesi, vescovi, giurisdizione, religiosi, culto); ad essi si accompagna un certo numero di decretali dal contenuto assolutamente disparato, le quali caratterizzano peculiarmente, per l'originalità dei temi, la produzione normativa del pontefice avignonese.

La materia beneficiaria, si è detto, appare, in assoluto, quella più compatta: lo stesso tema delle diocesi, in certa misura, ne costituisce parte integrante.

Dalle decretali concernenti questa materia emerge un filo conduttore lineare e coerente: quello dell'accentramento delle competenze e dei poteri d'intervento nelle mani della Santa Sede (ossia, del papa e della Curia Romana). Questo è forse, in assoluto, il dato sistematico di maggiore importanza: con le decretali di Giovanni XXII si compie un processo avviatosi nel corso del XIII secolo, destinato ad attrarre i benefici ecclesiastici (maggiori e minori) nella piena disponibilità della Sede Apostolica, con una netta riduzione del ruolo dei Capitoli cattedrali. Strettamente connesso al rilevato accentramento è il risvolto finanziario e tributario della materia beneficiaria: la creazione di un preciso e minuzioso ordinamento fiscale conferma l'accresciuto ruolo della Curia Romana (specie della Camera Apostolica) in questo campo.

È del tutto evidente che queste tendenze si accentuano in funzione di una più sicura salvaguardia del ruolo della Santa Sede nel delicato e inedito contesto in cui essa si trova, lontano dalla sua storica residenza: il Papato non solo vede insidiata la propria indipendenza da parte del potente Regno di Francia, ma riesce a conservare un controllo solo precario e incerto sui suoi storici domini in Italia.

Tutto il complesso delle decretali appare funzionale a questo obiettivo di tutela e di rafforzamento della potestà papale.

Ciò avviene anche negli atti che riguardano materie non connesse con quella beneficiaria: pensiamo a quella riguardante la giurisdizione, diretta a salvaguardare un ordinato esercizio delle funzioni istituzionali nella Chiesa; a quella relativa ai vescovi e ai religiosi, con un pervasivo richiamo alla più stretta osservanza della disciplina ecclesiastica; e così, ancora, a quella dottrinale e perfino a quella del culto, anch'esse ordinate alla riaffermazione dell'autorità gerarchica della Chiesa.



Un discorso a parte meriterebbero le decretali che toccano, direttamente o indirettamente, il potere temporale e i rapporti con l'autorità secolare.

Interessante quella che afferma un diritto nativo di legazione della Santa Sede (decretale *Super nationes et regna*), cui nessuna autorità civile può opporsi, in quanto fondato sul principio teocratico della superiorità papale su ogni potestà terrena. Interessante pure il riferimento al ricorso al *braccio secolare*, per l'attuazione delle disposizioni papali, data l'insufficienza dei soli mezzi spirituali per ottenerla (cfr. decretale *Ratio recta*, sulle beghine). Ma anche interessanti le decretali che si occupano di delitti di ordine essenzialmente "secolare", come il falso nummario: già le *Extravagantes Iohannis XXII* ne facevano richiamo (cfr. decretale *Prodiens*); nelle *Extravagantes Communes* il riferimento è duplice (cfr. decretali *Spondent* e *In delictorum*). Qui il pontefice sembra agire, essenzialmente, come detentore di una potestà temporale, ma le motivazioni che portano ad ammonire e a punire i rei del delitto di falso hanno carattere essenzialmente spirituale.

Da questo complesso di dati esce confermato il concetto della estrema varietà dei contenuti della collezione e della sostanziale impossibilità di ricondurne a sintesi il materiale raccolto.

L'unico, vero filo conduttore, evidente e ininterrotto, che lega tutte le decretali giovannee - lo ripetiamo - è costituito dalla continua riaffermazione delle prerogative papali, della *plenitudo potestatis* del Romano Pontefice, in un contesto storico quanto mai delicato per la Santa Sede.

Accanto alle notazioni di carattere generale, che prendono in esame il complesso delle decretali giovannee rifluite in questa collezione eterogenea, vi sono quelle che riguardano il loro rapporto con la collezione delle *Extravagantes Iohannis XXII*.

Abbiamo notato innanzi che quella raccolta, pur evidenziando tratti che denotano l'assenza di un chiaro disegno preordinato, lasciava emergere, se non altro, la presenza di alcuni nuclei tematici con qualche parvenza di omogeneità e di tendenziale completezza. Stupiva, peraltro, l'assenza, su certi temi, di decretali importanti e la presenza, invece, di decretali applicative delle stesse.

Le *Extravagantes Communes* non paiono concepite, da questo punto di vista, con un intento integrativo rispetto alle *Extravagantes Iohannis XXII*.



In un paio di materie, peraltro, l'incastro integrativo sembra riuscire, restituendoci un quadro completo: anzitutto, nella materia beneficiaria, con la decretale *Ex debito* ripresa nelle *Extravagantes Communes*; e poi in quella della ridefinizione della chiesa tolosana, col recupero della *Salvator noster*, assente nelle *Extravagantes Iohannis XXII*. Ma anche in altri ambiti, lontani da questi, l'effetto "integrativo" si nota: pensiamo al caso-limite del falso nummario, dove la decretale *In delictorum* riecheggia spunti della decretale *Prodiens*, inserita nelle *Extravagantes Iohannis XXII*.

La riproposizione, peraltro, nelle *Extravagantes Communes*, di tre importanti decretali già confluite nelle *Extravagantes Iohannis XXII* (*Suscepti regiminis*, *Sedes apostolica*, *Execrabilis*), conferma una volta di più la totale estraneità fra le due collezioni, quanto alla genesi formativa e alle finalità perseguite.

Va comunque ammesso che il gran numero di decretali giovannee confluite nelle *Extravagantes Communes* e, in alcuni casi, la loro rilevanza, finiscono, in qualche misura, per ridimensionare l'importanza delle *Extravagantes Iohannis XXII*, accentuandone non solo il carattere di opera incompiuta ma anche quello di raccolta sprovvista di un piano organizzativo predeterminato.

Da un diverso punto d'osservazione, l'alto numero di decretali di Giovanni XXII, evidentemente disponibili e circolanti ancora nell'epoca in cui esse iniziavano ad essere raccolte con maggiore cura (pensiamo all'opera di Giovanni Francesco Pavini e alle sue *extravagantes communes cum glossis*), può favorire l'illazione che una raccolta generale delle decretali di Giovanni XXII fosse stata forse tentata, per essere poi, per ragioni ignote (ma che facilmente possono rimandare alla difficile condizione dei tempi), abbandonata, lasciando sul terreno, tuttavia, materiale copioso.

Il complesso di quasi cinquanta decretali (20+29) di Giovanni XXII, confluito nelle *Extravagantes Iohannis XXII* e nelle *Extravagantes Communes*, evidenzia il ruolo esponenziale che questo pontefice assume nell'azione legislativa, rispetto ai suoi due immediati predecessori e rispetto ai suoi successori, almeno per tutto il Trecento. La sua posizione può a giusto titolo essere accostata a quella dei grandi papi legislatori del Duecento: Innocenzo III, Gregorio IX, Innocenzo IV, Bonifacio VIII.

Il quadro offerto dalle due citate raccolte non è peraltro completo: mancano, in particolare, molte decretali di particolare interesse, di cui



non è possibile, in questa sede, tentare una ricognizione anche solo parziale.

A titolo di esempio, possiamo ricordarne alcune, già citate a suo tempo: *Si gratanter advertitis* (1316), sulle annate da corrispondersi per i benefici vacanti; *Gloriosam Ecclesiam* (1318), con cui vengono condannate le dottrine degli Spirituali; *Licet iuxta doctrinam* (1327), che condanna alcune proposizioni dell'opera *Defensor pacis*, di Marsilio da Padova; *Quia vir reprobis* (1329), in cui è approfondita la riflessione sulla povertà, alla luce delle tre decretali precedentemente emanate sull'argomento (*Ad conditorem canonum*, *Cum inter nonnullos*, *Quia quorundam mentes*), di notevole interesse per le questioni dottrinali che affronta; *Super illius specula* (1326/27), che assimila le pratiche magiche all'eresia, e *In agro dominico* (1329), che condanna le idee neoplatoniche; ecc.

A parte queste decretali, molte altre potrebbero esserne ricordate, sulle più diverse materie: basti solo pensare a quella dei rapporti con l'Impero e, più in generale, con l'autorità politica, praticamente assente da entrambe le raccolte considerate.

Il fatto che un numero cospicuo di decretali non sia rifluito nelle collezioni di *extravagantes*, rendendone più difficile la disponibilità e la conoscenza, oltre a confermare la vastità dell'opera legislativa di Giovanni XXII, evidenzia nel modo più chiaro le conseguenze della mancata compilazione di una collezione "ufficiale" - ossia "autentica" e "promulgata" - delle sue decretali.

